



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2363**  
Ordine del giorno concernente la tutela della pubblica sicurezza nell'applicazione del programma regionale di eradicazione della nutria e incentivo all'utilizzo dei metodi ecologici . . . . . 3

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2364**  
Ordine del giorno concernente la programmazione per far fronte all'emergenza nutria (Myocastor Coypus) . . . . . 3

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2365**  
Ordine del giorno concernente l'impegno economico per far fronte all'emergenza nutria (Myocastor Coypus) . . . . . 4

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2367**  
Ordine del giorno concernente il progetto «Educazione stradale nelle scuole» . . . . . 4

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2369**  
Mozione concernente la cessione del credito in ambito di Bonus edilizi . . . . . 5

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2370**  
Mozione concernente la revoca delle attuali limitazioni alla cessione del credito fiscale inerente i Bonus edilizi . . . . . 5

**Deliberazione Consiglio regionale 8 febbraio 2022 - n. XI/2371**  
Mozione concernente l'adeguamento delle modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti nelle zone transfrontaliere . . . . . 6

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sviluppo economico

**Decreto dirigente unità organizzativa 16 febbraio 2022 - n. 1737**  
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario Iii - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione Dell'agevolazione concessa all'impresa A.Ni.Mo. Metal s.r.l. per la realizzazione del progetto id 945503- CUP E84E20000550006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali coordinato e integrato dalla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» in attuazione della d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 . . . . . 8

**Decreto dirigente unità organizzativa 17 febbraio 2022 - n. 1832**  
2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 (Mis A)- POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 48.536,43 all'impresa Igea s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500151 - contestuale economia di € 1.463,57 - CUP E84E20000070007 . . . . . 13

**Decreto dirigente unità organizzativa 18 febbraio 2022 - n. 1933**  
Approvazione del bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo 2022 . . . . . 17

**Decreto dirigente unità organizzativa 18 febbraio 2022 - n. 1937**  
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate in risposta all'Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, di cui d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 e concessione delle relative agevolazioni - 8° provvedimento . . . . . 41

**Decreto dirigente unità organizzativa 18 febbraio 2022 - n. 1953**  
Terzo elenco domande non ammissibili presentate in risposta all'Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 . . . . . 44

**Decreto dirigente unità organizzativa 18 febbraio 2022 - n. 1960**  
2014IT16RFOP012 - Concessione Controgaranzie ai destinatari finali relativamente al diciannovesimo flusso delle operazioni garantite da parte dei confidi - mese di gennaio 2022 - «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 - POR FESR 2014-2020 - Azione 111.3.d.1.1 - ID Bando RLO12020010542 . . . . . 47

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

## D.G. Formazione e lavoro

### Decreto dirigente unità organizzativa 18 febbraio 2022 - n. 1912

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 . . . . . 56

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 739 del 14 febbraio 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di Pegognaga Per la realizzazione dell'intervento «Lavori Di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Anselmi - ID70, CUPD63G18000060001 . . . . . 58

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 740 del 14 febbraio 2022

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i - Presa d'atto di una rendicontazione finale con economia a termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione già concessi del settore agricoltura e agroindustria - CUP: E63G13001060008 - Provvedimento n. 198 . . . . . 61

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 741 del 14 febbraio 2022

Ordinanza n. 545 dell'11 febbraio 2020 inerente al finanziamento del progetto «Intervento di consolidamento statico del «Ponte Mirasole» presentato dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - AP\_PUB\_09, CUP J47H18002010001. Presa d'atto della rendicontazione finale ed erogazione della quota di saldo . . . . . 63

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 742 del 14 febbraio 2022

Avviso pubblico - rettifica delle ordinanze commissariali 10 luglio 2019, n.497 e 1° agosto 2019, n.506 a seguito di riesame di posizione giuridica in tema di possesso del titolo a presentare istanza di contributi - Revoca DELL'archiviazione dell'istanza RCR98959 e contestuale revoca dell'ammissione dell'istanza RCR105337 . . . . . 65

### Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 743 del 14 febbraio 2022

Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Ride-terminazione del contributo provvisoriamente concesso a seguito di perizia di variante in favore della Diocesi di Mantova per la realizzazione dell'intervento «Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della chiesa» - id 92 - CUP n. J31E16000480002 . . . . . 67

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2363

Ordine del giorno concernente la tutela della pubblica sicurezza nell'applicazione del programma regionale di eradicazione della nutria e incentivo all'utilizzo dei metodi ecologici

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 157 concernente «Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)';

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	68
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	67
Voti favorevoli	n.	67
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7206 concernente la tutela della pubblica sicurezza nell'applicazione del programma regionale di eradicazione della nutria e incentivo all'utilizzo dei metodi ecologici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- la nutria (Myocastor Coypus) è un roditore originario del Sud America, ampiamente diffuso nella pianura padana, arrivato lungo la costa adriatica sino all'Abruzzo, nonché sul versante tirrenico sino al Lazio;
- è considerata una specie dannosa poiché la sua etologia comporta attività fossoria nelle arginature e alimentazione sulle colture;
- fino ad agosto 2014 rientrava nella fattispecie della fauna selvatica, ad oggi è assimilata alle specie come topi propriamente detti e ratti dalla legge 157/1992;
- considerato che
- il controllo delle specie di fauna selvatica rientra nell'ambito della previsione di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, in forza del quale - anche a fini di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali - va praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA);
- nonostante oggi la nutria sia assimilata alle specie come topi propriamente detti e ratti dalla legge 157/1992, e quindi non rientri più nella fattispecie di fauna selvatica, sarebbe opportuno affiancare agli abbattimenti anche l'utilizzo di metodi ecologici al fine del contenimento di tale specie;
- considerato che
- le province lombarde da anni, sul territorio, operano attraverso appositi piani al fine di contenere il numero degli esemplari sul territorio. Il progetto di legge in oggetto prevede che sia Regione Lombardia a predisporre un programma regionale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria, in base al quale poi le province e la Città metropolitana di Milano approveranno i propri piani di contenimento ed eradicazione;
- sono autorizzati cacciatori o possessori di porto d'armi al fine di utilizzare armi da fuoco per l'abbattimento di tale specie;
- tale modalità di esercizio dell'attività di contenimento o eradicazione, può interessare anche aspetti riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza»;

ritenuto che

in caso in cui l'abbattimento sia effettuato con arma da fuoco, le autorizzazioni dovrebbero contenere indicazioni rigide relative ai luoghi, ai periodi ed orari in cui è consentito l'abbattimento della nutria nonché prevedere adeguata pubblicità nei comuni al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a incentivare anche l'utilizzo di metodi alternativi non cruenti e non letali, previsti dal Regolamento UE n. 1143/2014, per il controllo delle specie invasive, quali la nutria, e per la prevenzione del danneggiamento delle coltivazioni agricole.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2364

Ordine del giorno concernente la programmazione per far fronte all'emergenza nutria (Myocastor Coypus)

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 157 concernente «Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)';

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7207 concernente la programmazione per far fronte all'emergenza nutria (Myocastor Coypus), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

la rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria ha determinato in questi ultimi anni una vera e propria emergenza per i danni causati all'agricoltura e all'ambiente;

considerato che

l'esperienza rispetto al fenomeno che in alcuni paesi è stata pianificata ha contribuito in maniera decisiva alla risoluzione del fenomeno;

rilevato che

è in capo alla Regione Lombardia la predisposizione dei piani di abbattimento e anche la eventuale sperimentazione e pianificazione di nuove tecniche di contrasto al fenomeno;

considerato, altresì, che

con il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 293, del 10 dicembre 2021, è stato approvato il Piano di gestione nazionale della nutria (Myocastor Coypus) e che Regione Lombardia è chiamata ad ottemperare a quanto lì previsto;

rilevato, altresì, che

nel Piano di gestione nazionale della nutria (Myocastor Coypus), sopra citato, fra le altre indicazioni sono citati gli esempi virtuosi di altre nazioni rispetto al contrasto della specie ed in particolare si cita: «...Punti chiave del successo dell'attività sono stati una pianificazione tecnica attenta, basata su una sperimentazione delle tecniche d'intervento in un'area limitata e una successiva applicazione su vasta scala e un'attenta valutazione della dimensione umana. Nel corso di un primo intervento le nutrie sono state rimosse da un'area più piccola, consentendo di effettuare simulazioni degli sforzi di controllo, dei costi, degli animali da rimuovere e della possibilità di successo dell'eradicazione (Gosling et al. 1988). Il personale adibito alle catture è stato fortemente motivato con incentivi economici legati al raggiungimento degli obiettivi del piano in un tempo massimo stabilito (Gosling et al. 1988; Baker 2006). Anche l'attivazione di sistemi di sorveglianza mediante monitoraggio attivo nelle aree dove la specie è assente o è stata eradicata, ma in cui vi è il rischio di un suo arrivo da aree limitrofe, è un adempimento di fondamentale importanza preventiva che dà concreta attuazione a quanto previsto dall'art. 14 del Reg. 1143/2014 in tema di rilevamento precoce ed eradicazione rapida. A questo proposito si veda anche il successivo punto 7.5 Monitoraggio attivo della dinamica spaziale delle popolazioni di nutria.terra è considerato uno degli esempi di eradicazioni condotti su larga scala di maggior

**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

successo (Gosling e Baker 1989; Baker 2006).»...» ( 6.2 Esempi di interventi efficaci di gestione, pag. 27);

invita il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti

- ad attivarsi per ottemperare a quanto previsto nel Piano di gestione nazionale della nutria (Myocastor Coypus) approvato con il decreto 27 ottobre 2021 del Ministero della transizione Ecologica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 293, del 10 dicembre 2021);
- a prevedere in tempi rapidi una sperimentazione analoga a quella citata nel capitolo 6.2 del piano stesso, individuando le aree più idonee sul territorio regionale affinché questa sperimentazione possa essere messa in atto.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti  
Il consigliere segretario: Dario Violi  
Il segretario dell'assemblea consiliare  
Emanuela Pani

**D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2365**
**Ordine del giorno concernente l'impegno economico per far fronte all'emergenza nutria (Myocastor Coypus)**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visto il progetto di legge n. 157 concernente «Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 'Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)';

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	63
Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 7208 concernente l'impegno economico per far fronte all'emergenza nutria (Myocastor Coypus), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

la rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria ha determinato in questi ultimi anni una vera e propria emergenza per i danni causati all'agricoltura e all'ambiente;

rilevato che

le risorse allocate da Regione Lombardia per il 2022 sull'apposito capitolo 5957 «Attuazione dei piani di contenimento delle nutrie» è pari a 500.000,00 euro e risultano del tutto insufficienti per pensare che i piani di eradicazione abbiano successo;

considerato che

gli Assessori competenti in dichiarazioni pubbliche e nelle audizioni in commissione VIII del Consiglio regionale della Lombardia hanno ribadito più volte la necessità di creare un fondo straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto della nutria, dedicato a finanziare i piani regionali, analogamente a quanto fatto con il fondo creato per la lotta al randagismo che in Lombardia ha portato alla risoluzione del problema;

invita il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori competenti

- ad attivarsi presso il Governo, affinché vengano messe in campo tutte le iniziative possibili al fine di istituire in tempi brevi un Fondo nazionale pluriennale per il contenimento e il contrasto alla nutria;
- a reperire, compatibilmente con le risorse di bilancio, le adeguate risorse nelle more del bilancio autonomo di Regione Lombardia per supportare i piani regionali, fino a quando non verrà creato l'apposito fondo nazionale, con una dotazione finanziaria congrua già a partire dall'annualità 2022.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti  
Il consigliere segretario: Dario Violi  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

**D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2367**
**Ordine del giorno concernente il progetto «Educazione stradale nelle scuole»**

Presidenza del Vice Presidente BRIANZA

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la proposta di legge al Parlamento n. 3 concernente «(Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022' in materia di monopattini)»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	58
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	57
Voti favorevoli	n.	56
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

**DELIBERA**

di approvare l'Ordine del giorno n. 7209 concernente il progetto «Educazione stradale nelle scuole», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

il progetto «Educazione stradale nelle scuole» è nato da una convenzione tra Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia al fine di realizzare un progetto di educazione stradale nelle scuole secondarie di II grado (l.r. 9/2001, art. 15) dalla quale è scaturita una specifica proposta progettuale per gli anni 2020-2021. Nell'ambito della stessa, Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale si impegnano a dare attuazione ad una linea di intervento volta a sostenere progetti per la promozione tra i giovani studenti delle scuole del territorio della prevenzione nell'ambito dell'educazione stradale;

rilevato che

Regione e Ufficio scolastico ritengono opportuno attivare la reciproca collaborazione per la definizione e l'attuazione di un progetto di educazione stradale rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti di istruzione secondaria di II grado, che coinvolga le dodici province lombarde, che sia valutabile e preveda il coinvolgimento degli studenti sia a livello teorico sia pratico;

considerato che

il progetto è finalizzato a favorire l'acquisizione delle competenze di cittadinanza basate sulla conoscenza e sul rispetto del nuovo Codice della strada per contribuire a migliorare la sicurezza per la propria e altrui incolumità;

considerato, inoltre, che

- le azioni previste per la realizzazione del Progetto prevedono l'emanazione, a cura dell'USR Lombardia, di un avviso pubblico per l'individuazione di una Scuola Polo regionale; l'avviso per la selezione di un istituto scolastico per la gestione e rendicontazione delle azioni previste dal progetto sarà aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- successivamente, la Scuola Polo regionale dovrà: 1) emanare l'avviso pubblico per la selezione di un progetto regionale che sarà attuato nelle 12 province lombarde per il tramite di 11 scuole capofila provinciali individuate dalla scuola Polo e dalla scuola Polo stessa; 2) indire un bando (con capitolato tecnico e criteri di valutazione) per individuare le 11 scuole provinciali; 3) coordinare la progettazione e l'organizzazione delle linee di intervento nelle diverse province della Lombardia; 4) garantire la corretta gestione amministrativo-contabile delle attività progettuali nelle 11 scuole di rete (una per provincia); 5) interfacciarsi con l'USR per le attività di monitoraggio;
- è prevista inoltre l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale (Direzione Sicurezza e Ufficio scolastico regionale), composto da 2 persone dell'USR e 2 di Regione Lombardia e presieduto dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo, dedicato al monitoraggio delle attività;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a finanziare un progetto simile a quello di cui alle premesse denominato «Educazione stradale nelle scuole», in pendenza dell'in-

troduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dell'educazione stradale come modulo obbligatorio nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti stradali, all'identificazione dei rischi, allo sviluppo di comportamenti virtuosi e alle relative sanzioni e responsabilità civili e penali, al fine di consentire una maggiore consapevolezza tra i giovani nell'utilizzo dei mezzi di locomozione.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza  
Il consigliere segretario: Dario Violi  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

**D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2369**  
**Mozione concernente la cessione del credito in ambito di Bonus edilizi**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	58
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

**DELIBERA**

di approvare il testo della Mozione n. 708 concernente la cessione del credito in ambito di Bonus edilizi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che

- il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Sostegni-ter che modifica l'articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 limitando ad una la possibilità di cessione del credito da detrazione fiscale;
- le nuove disposizioni previste dal Decreto Sostegni-ter, in vigore dal 7 febbraio 2022, hanno modificato l'articolo 121, comma 1 del Decreto Rilancio nel seguente modo:  
«1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:  
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;  
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.»;

rilevato, quindi, che

- da ora in poi il fornitore che pratica lo sconto in fattura o il committente potranno cedere il credito pari alla detrazione spettante, ma chi lo accetta non potrà cederlo a sua volta, e potrà utilizzarlo esclusivamente in compensazione, quindi per ridurre le tasse da pagare, utilizzando la somma entro l'arco di tempo di durata dell'agevolazione;
- il divieto di successiva cessione si applica a tutti i soggetti e di fatto comporta che chi non ha adeguata capienza fiscale non potrà più accettare i crediti altrui non avendo modo di utilizzarli, a maggior ragione nel caso del Superbonus, dato che a partire dal 2022 la durata della detrazione è stata ridotta da cinque a quattro anni;
- chi ha accettato somme elevate in passato, sottoscrivendo contratti che impegnavano all'esercizio dello sconto in fattura, certo di poter monetizzare il credito fiscale con una successiva cessione, potrebbe trovarsi oggi nell'impossibilità di accettarne ancora (banche comprese) e di non poter utilizzare interamente nemmeno i crediti fiscali che ha già acquisito;

- i contratti ad oggi sottoscritti dagli operatori di settore superano di gran lunga gli importi utilizzabili in compensazione dal settore bancario, soggetto di riferimento per le cessioni dei crediti, impedendo agli operatori edili di trasformare in finanza i crediti e provocando quindi il dissesto delle imprese per asfissia finanziaria dovuta alla mancata monetizzazione del credito fiscale accettato in pagamento dei lavori eseguiti;
- la limitazione al numero di cessioni del credito maturato da Superbonus e altre detrazioni fiscali è intervenuta a nemmeno un mese di distanza dall'ultimo intervento normativo in materia rendendo evidente l'imbarazzante impreparazione sia del sistema normativo che di quello di controllo, provocando ulteriori incertezze, confusione e paralisi e determinando unanimi prese di posizione contro questa misura sia da parte delle associazioni di costruttori, sia dagli ordini degli architetti e ingegneri;

rilevato, inoltre, che

- è cominciato l'iter di conversione del decreto e non sono pochi i dubbi sui suoi effetti negativi anche da parte dei funzionari del Senato: il Servizio di bilancio del Senato nel dossier a commento del decreto Sostegni-ter ha evidenziato come le nuove disposizioni potrebbero non essere a costo zero (come indica la relazione tecnica), perché potrebbero portare a ridurre gli investimenti per mancanza di liquidità;
- il conseguente blocco del settore avrebbe come conseguenza anche la riduzione delle entrate già contabilizzate nella legge di Bilancio;

dato atto che

la misura è rivolta ad evitare eventuali frodi - che potrebbero essere fortemente ridimensionate rendendo tracciabile il credito dall'origine all'utilizzatore finale, tuttavia oggi il sistema dell'ADE non è in grado di farlo - ma non ha tenuto conto, nella sua stesura, di eventuali esternalità negative che, nel caso specifico, rischiano di bloccare interamente il comparto edilizio, creando una crisi che non avrebbe precedenti, in un periodo economicamente già complesso e critico dal momento che porterebbe alla chiusura di imprese con relative perdite di posti di lavoro e innumerevoli contenziosi con i committenti;

impegna la Giunta regionale e  
l'Assessore competente

a farsi parte attiva presso la Conferenza Stato-Regioni affinché agisca tempestivamente con una operazione di sensibilizzazione sul Governo e sul Parlamento affinché - nell'iter di conversione del decreto da parte di Senato e Camera - si attuino i dovuti correttivi, in accordo con il mondo economico nel suo complesso, per evitare lo stallò che si prefigura qualora il testo dovesse rimanere invariato.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti  
Il consigliere segretario: Dario Violi  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

**D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2370**  
**Mozione concernente la revoca delle attuali limitazioni alla cessione del credito fiscale inerente i Bonus edilizi**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	55
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	54
Voti favorevoli	n.	54
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

**DELIBERA**

di approvare il testo della Mozione n. 709 concernente la revoca delle attuali limitazioni alla cessione del credito fiscale inerente i Bonus edilizi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
premessi che



Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

- con l'approvazione del Decreto Sostegni-ter il Governo, modificando l'articolo 121 del d.l. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha limitato ad una la possibilità di cedere il credito fiscale maturato in virtù dell'esecuzione di interventi rientranti nei vari Bonus edilizi che prevedono la cessione del credito fiscale (es. Superbonus, Bonus facciate, Interventi di ristrutturazione);
- con l'introduzione della suddetta modifica un istituto bancario o Poste italiane non potranno più cedere il credito fiscale ricevuto a loro volta da imprese e famiglie;  
visto che
- tale modifica ha già avuto come conseguenza il blocco di moltissimi cantieri riguardanti tutti gli interventi incentivati fortemente dai Bonus edilizi (a partire da quelli di riqualificazione energetica), mettendo in grossa difficoltà famiglie e imprese che si sono trovate, da un'ora all'altra e senza alcun preavviso, senza più la possibilità di cedere i propri crediti agli istituti bancari e alle Poste, a causa del blocco delle piattaforme dedicate;
- oltre allo stop dei cantieri, qualora non vi siano provvedimenti correttivi, ci sarà un calo importante degli investimenti nel settore edilizio con conseguente riduzione del gettito fiscale e perdita di posti di lavoro;  
evidenziato che
- questa situazione sta gravemente danneggiando soprattutto le piccole imprese e le famiglie con limitata capacità reddituale che, nella maggior parte dei casi, si sono fidate delle opportunità date dal Governo tramite l'approvazione e il rilancio dei Bonus edilizi e hanno effettuato i pagamenti dei lavori ma, all'improvviso, non sono più nelle condizioni di poter cedere i loro crediti e recuperare la relativa liquidità;
- è comprensibile che vi sia la necessità di adottare ulteriori misure antifrode e studiare provvedimenti per rendere più sicuri i cantieri ma è inconcepibile che tali misure possano avere come effetto quello di pregiudicare definitivamente gli effetti positivi di strumenti, quali i Bonus edilizi, che hanno fatto addirittura crescere il settore dell'edilizia in un momento storico molto difficile per il mondo del lavoro e hanno consentito di ridurre l'inquinamento energetico, oltre a migliorare l'aspetto estetico delle abitazioni;  
evidenziato, altresì, che
- l'alternativa alla monetizzazione degli incentivi è l'uso diretto in detrazione ed è impossibile per i forfettari (circa 1,9 milioni di persone) e i soggetti senza IRPEF;
- l'uso delle detrazioni è limitato da parte dei soggetti IRPEF dall'incapienza fiscale poiché il livello reddituale necessario non sempre è raggiunto e/o mantenuto per i periodi d'imposta previsti dalla norma da tutti i contribuenti rendendosi necessario trovare un acquirente del credito;
- la ripresa dell'inflazione, attestata al 4,8 per cento nel mese di gennaio 2022, rende poco vantaggioso il rimborso fiscale decennale rispetto alla cessione del credito;
- gli istituti di credito devono «smaltire» i crediti comprati oltre alla propria capienza e la norma attuale «inibisce» anche la cessione interna che massimizzava la capienza fiscale: ad esempio Poste italiane e la Cassa Depositi e Prestiti hanno già bloccato i loro servizi;
- non è ancora stato pubblicato il nuovo decreto sui prezzi che avrà importante impatto sulle asseverazioni e sul cronoprogramma di cessione del credito;

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi immediatamente presso il Governo e tutti gli organi competenti, affinché venga adottato, in tempi brevi, un provvedimento che ripristini la possibilità di cedere più volte i crediti fiscali, in un ambiente controllato tra soggetti posti in vigilanza, maturati in virtù dell'esecuzione di interventi rientranti nei vari Bonus edilizi.»

Il vice presidente: Carlo Borghetti  
Il consigliere segretario: Dario Violi  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

**D.c.r. 8 febbraio 2022 - n. XI/2371**
**Mozione concernente l'adeguamento delle modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti nelle zone transfrontaliere**

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione a scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	64
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	63
Voti favorevoli	n.	34
Voti contrari	n.	27
Astenuti	n.	2

**DELIBERA**

di approvare il testo della Mozione n. 710 concernente l'adeguamento delle modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti nelle zone transfrontaliere, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

con la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione), si istituiva la cosiddetta «Carta Sconto Carburante», al fine di favorire, con l'applicazione di una riduzione del prezzo alla pompa, il rifornimento dei cittadini lombardi residenti nella fascia di confine presso distributori siti in Lombardia, scoraggiando, in tal modo, l'abitudine di recarsi nella vicina Confederazione Svizzera nella quale i prezzi dei carburanti erano costantemente più bassi rispetto ai prezzi italiani;

premesso, altresì, che

la «Carta Sconto Carburante» ha evitato, negli anni, la crisi del comparto dei distributori di carburanti per autotrazione della fascia di confine, obbligati a fronteggiare la forte concorrenza dei prezzi praticati oltrefrontiera e il conseguente «pendolarismo del pieno» con importanti ricadute anche sulle entrate fiscali;

evidenziato che

una delle condizioni necessarie per l'attivazione dello sconto carburante è la superiorità di almeno 0,05 euro al litro del prezzo medio praticato in Italia come rilevato dal MISE, rispetto al prezzo medio svizzero praticato dai distributori nella zona di confine;

atteso che

l'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione Svizzera ha il compito di rilevare e comunicare i prezzi medi alla pompa di benzina e gasolio, rilevati entro i 20 chilometri dal confine italo-svizzero, come determinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2009 «di norma, trimestralmente ai Presidenti delle giunte regionali»;

ricordato che

lo sconto carburante è stato sospeso da Regione Lombardia con il decreto n. 2371 del 23 febbraio 2021 - a seguito alla rilevazione effettuata dall'Ambasciata d'Italia effettuata il 13 gennaio 2021 - e poi riattivato con il decreto n. 16083 del 24 novembre 2021 per la sola benzina e per la sola fascia A, in conseguenza della rilevazione dei prezzi da parte dell'Ambasciata d'Italia dalla quale è emersa la sussistenza del requisito della differenza tra i prezzi di almeno 0,05 euro;

preso atto che

la rilevazione effettuata dall'Ambasciata d'Italia riguarda solo otto distributori di cui oggi due non hanno dato risposta; dei distributori presi in considerazione uno è nei pressi di Bellinzona e un altro a Melide, quindi non nelle immediate vicinanze. Sarebbe invece più opportuno, pur a fronte di un margine di discrezionalità consentito dalla normativa attuale, rilevare i prezzi praticati dai distributori nelle immediate vicinanze di un qualsiasi valico dove, come noto, si concentra la maggior parte dei distributori di carburante proprio per il noto fenomeno del «pendolarismo del pieno». In questi distributori immediatamente a ridosso dei valichi, peraltro, il prezzo dei carburanti viene già normalmente espresso in euro proprio al fine di agevolare la numerosa clientela italiana;

considerato che

i prezzi della benzina praticati nelle pompe di confine in Svizzera sono, come facilmente riscontrabile tramite siti internet appositi ma anche de visu, notevolmente inferiori al prezzo medio italiano: al giorno 4 febbraio, i distributori svizzeri adiacenti al confine

praticavano prezzi variabili tra 1,64 euro e 1,76 euro al litro per la benzina, mentre il prezzo medio italiano per la benzina, nell'ultima rilevazione settimanale del MISE, raggiungeva 1,79 euro al litro. A ciò si aggiunga che la rilevazione effettuata dall'Ambasciata d'Italia prende in considerazione anche la benzina verde a 98 ottani, notoriamente meno economica della 95 ottani e utilizzata da una platea di utenti numericamente inferiore;

anche considerato che

l'Ambasciata compie tale rilevazione mediamente su otto distributori, posti in una fascia di 20 chilometri dal confine, con una metodologia tale da rendere non distinguibili i prezzi praticati in modalità self-service da quelli in modalità «servito» configurando in questo modo una fotografia distorta e riduttiva della situazione dei prezzi dei carburanti in Svizzera italiana, in quanto per avere una analisi rappresentativa del costo dei carburanti sarebbe necessario considerare un campione più esteso privilegiando la fascia strettamente di confine dove si verifica il fenomeno del c.d. «pendolarismo del pieno»;

vista

l'audizione delle associazioni dei distributori di carburante italiani (Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio), dei produttori e distributori di carburanti (Unione Energie per la Mobilità - UNEM e Assopetroli) e il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (Altro consumo), in seno alla I Commissione permanente del Consiglio regionale del 27 gennaio 2022, durante la quale sono stati documentati differenziali medi, tra prezzo alla pompa svizzero e prezzo alla pompa italiano, di 0,22 euro al litro per la benzina e di 0,11 euro al litro per il gasolio;

impegna il Presidente della Giunta regionale e  
gli Assessori competenti

ad adottare, presso gli organi competenti, tutte le iniziative possibili affinché la rilevazione dei prezzi carburanti praticata dall'Ambasciata d'Italia presso la Confederazione Svizzera sia adottata con modalità consone tali da rappresentare più efficacemente la reale situazione dei prezzi praticati nel territorio svizzero di confine, calcolando la media del prezzo del carburante su un numero sufficientemente ampio di distributori e con una euristica che sia realmente rappresentativo dei prezzi applicati.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti  
Il consigliere segretario: Dario Violi  
Il segretario dell'assemblea consiliare:  
Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 16 febbraio 2022 - n. 1737

**2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario Iii - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.C.1.1 - Rideterminazione Dell'agevolazione concessa all'impresa A.Ni.Mo. Metal s.r.l. per la realizzazione del progetto id 945503- CUP E84E20000550006 a valere sul bando «AL VIA» agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali coordinato e integrato dalla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» in attuazione della d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e che, nell'ambito dell'Asse III, l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», comprende l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 2 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione di cui all'art. 17 «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI» (in particolare, art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6);

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Richiamati:

- il decreto 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892 Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020» che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
- il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della d.g.r. 5892/2016;
- il decreto dirigenziale 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;
- il decreto 11 novembre 2019, n. 18163 con cui è stato prorogato lo sportello della misura AL VIA dal 31 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- il decreto 9 aprile 2020, n. 4341, con cui, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati prorogati alcuni termini procedurali previsti dal bando Al Via approvato con il già citato d.d.u.o. n. 6439/2017;
- la d.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/ 3330 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020»;
- la d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3378 con la quale è stata istituita la linea «Investimenti aziendali Fast», è stata prorogata l'apertura dello sportello della misura Al Via fino al 30 giugno 2021 per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione sulle tre linee di investimento, è stata individuata Finlombarda spa, per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020, quale organismo intermedio per le attività di gestione ed erogazione del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020;



- il decreto 7 agosto 2020, n. 9679 di approvazione dell'Avviso Al Via coordinato e integrato dalla nuova Linea investimenti aziendali Fast - Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 riservato alle domande pervenute a partire dal 22 settembre 2020;
- il decreto 19 marzo 2021, n. 3321 di approvazione delle linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» - Asse III Azione III.3.C.1.1 del POR FESR 2014-2020 approvato con decreto 9679 del 7 agosto 2020;

Dato atto che:

- in base all'Accordo di Finanziamento, stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 19839/RCC) Finlombarda Spa è incaricata della gestione del Fondo di Garanzia AL VIA e che tale Accordo è stato aggiornato una prima volta a seguito dell'approvazione della proposta di Atto aggiuntivo con il decreto 11042 del 25 luglio 2019 successivamente registrato con il nr. 12525/RCC in data 5 settembre 2019 e una seconda volta a seguito dell'approvazione della proposta di Secondo Atto aggiuntivo con il decreto 2503 del 26 febbraio 2020;
- il decreto 10 dicembre 2020 n. 15488 di approvazione dell'incarico a Finlombarda spa di organismo intermedio per la gestione delle erogazioni dei contributi a fondo perduto ai beneficiari della misura Al Via per le domande presentate dopo il 22 settembre 2020 e di modifica dell'Accordo di finanziamento stipulato in data 22 dicembre 2016 (registrato al n. 9839/RCC) e relativo alla gestione del Fondo di garanzia Al Via;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di organismo intermedio per la misura Al Via «Linea Investimenti Aziendali Fast» e le Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto su tutte le pratiche presentate a valere sull'Avviso Al Via di cui al decreto 7 agosto 2020, n. 9679;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

Dato atto altresì che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, e artt. 8 e s.s. dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per le agevolazioni concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

Dato atto che, in relazione all'Avviso Al Via approvato con il decreto 6439/2017, indipendentemente dalla Linea di intervento (Sviluppo aziendale o Rilancio aree produttive) l'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Destinatario:

- in *Regime de minimis*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese;
- in *Regime in esenzione ex art. 17*: nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare l'articolo 17 comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6;

Dato atto, altresì che, in relazione all'Avviso Al Via approvato con il decreto 9679/2020, per le due linee intervento Sviluppo aziendale, Rilancio aree produttive l'agevolazione è concessa con le stesse modalità previste dal decreto 6439/2017 e già descritte sopra, mentre per la linea Investimenti aziendali Fast, è stato stabilito che le modalità di concessione si inquadrano,

fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021), come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- decorso il 31 dicembre 2021, salvo ulteriori proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:
  - nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
  - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha altresì stabilito che, dall'approvazione della deliberazione, sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014 l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;

Dato atto che il d.d.g. n. 8808 del 28 giugno 2021 stabilisce che la concessione degli aiuti alle imprese a valere sulla misura Al Via avviene fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni già previste dal bando;

Precisato che il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto deliberato a condizioni di mercato dai Soggetti Finanziatori: Finlombarda s.p.a. e Intermediari finanziari convenzionati;

Dato atto che l'agevolazione prevista dall'iniziativa AL VIA per la Linea Sviluppo Aziendale e per la Linea Investimenti Aziendali Fast il 100% delle spese ammissibili sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite agli artt. 11 e 21 del bando; nella Linea Rilancio Aree produttive alcune categorie di spese sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale mentre altre categorie di spese sono finanziate esclusivamente da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite dall'articolo 16 dello stesso bando;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;

- 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del XIX Provvedimento organizzativo 2021, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della U.O. «Commercio, reti distributive e fiere» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e rideterminazione in relazione al Bando «AL VIA integrato con la Linea Investimenti Aziendali Fast» di cui al d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9679;

Richiamato il decreto del 05 maggio 2020, n. 5345 con il quale è stata concessa all'impresa A.NI.MO. METAL S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Totale spese ammissibili	Importo Finanziamento	Importo garantito (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia AL VIA (22,5% Finanziamento)	Regime di aiuto	Agevolazione concessa		Altre risorse del Beneficiario
					aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia	Contributo in conto capitale	
133.800,00 €	104.000,00 €	72.800,00 €	23.400,00 €	De minimis	4.383,00 €	13.380,00 €	16.420,00 €

Dato atto che, secondo quanto stabilito dal sopra richiamato decreto di concessione, il beneficio è stato accettato dai soggetti destinatari della misura con la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 10 giugno 2020;

Richiamato l'art. 29 del Bando:

- comma 1, che stabilisce che il Finanziamento assistito da Garanzia venga erogato dall'Intermediario Convenzionato (anche per la quota di Finlombarda) al soggetto Beneficiario secondo le seguenti modalità:
  - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 26 del Bando, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento;
  - b) il saldo, a conclusione del progetto e delle relative attività di verifica di cui ai paragrafi da 3 a 8 del Bando;
- comma 2, che stabilisce che il contributo in conto capitale venga erogato al soggetto destinatario da parte di Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio a conclusione del progetto;
- comma 3 che stabilisce che ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su SiAge la documentazione ivi indicata;
- comma 5 che stabilisce che Finlombarda provvederà a verificare la validità della documentazione come previsto al comma 3;
- comma 7 che stabilisce che a conclusione del progetto e previa verifica da parte di Finlombarda di quanto previsto al comma 3 Regione Lombardia, provvederà all'eventuale rideterminazione del contributo in conto capitale e della garanzia ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 (Rideterminazione);

Richiamati altresì gli articoli del bando di seguito indicati:

- art. 30, comma 3 che stabilisce che il progetto si intende realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e validate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 31.1 paragrafo 1, lett. a);
- art. 33 che stabilisce:
  - comma 1- nel caso di parziale realizzazione del Progetto secondo le previsioni di cui all'art. 30 paragrafo 3, il Contributo in conto capitale verrà proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale. In ogni caso, le variazioni delle spese totali effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto sono ammesse nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 per la Linea sviluppo aziendale, 15 per la Linea Rilancio Aree Produttive e 20 per la Linea Investimenti Aziendali Fast;
  - comma 2 - nel caso il Progetto sia stato realizzato per una percentuale inferiore al 70% delle spese ammissibili parzialmente, il Contributo in conto capitale e il

Finanziamento potranno essere proporzionalmente rideterminati dal Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, sentito il parere positivo del Nucleo di Valutazione, purché siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo;

- comma 3 - In caso di rideterminazione del Contributo in conto capitale da parte del Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, sarà proporzionalmente rideterminato il saldo del Finanziamento;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione trasmesso da Finlombarda all'ufficio competente, attraverso il sistema informativo regionale SiAge, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la fattura n. 523 del 20 novembre 2020, ammontante ad € 134.200,00, risulta pagata nei termini di ammissibilità per la parte imputata al progetto per € 124.598,978 (che corrisponde all'imponibile di € 102.130,00 imputato al progetto + iva);
- il bene di cui alla fattura sopra riportata, da approfondimenti istruttori effettuati da Finlombarda in fase di rendicontazione, risulta consegnato e messo in funzione e la fattura e i pagamenti effettuati sono riferiti esclusivamente allo specifico bene;
- il finanziamento è stato rideterminato da Finlombarda secondo quanto indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Finlombarda propone la rideterminazione dell'agevolazione concessa, e quindi del contributo in conto capitale e dell'aiuto in ESL corrispondente al rilascio della Garanzia, secondo quanto indicato nel sopra richiamato allegato 1;

Ritenuto, in coerenza con gli esiti istruttori di cui sopra di Rideterminare l'agevolazione concessa secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto, altresì, che Finlombarda e l'Intermediario finanziario convenzionato hanno erogato all'impresa la prima tranche del finanziamento a titolo di anticipo di € 72.800,00 a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 10 giugno 2020;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 7669
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1729865
- Codice variazione concessione COVAR: 747986

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della legge 241/90, in ragione dei carichi di lavoro;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 5 maggio 2020, n. 5345 che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. «Commercio, reti distributive e fiere» secondo quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n. 1037;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa A.NI.MO. METAL S.R.L. (c.f. 07878820963) come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il contributo in conto capitale sarà erogato da Finlombarda s.p.a. in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 1303/2020;

3. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 5 maggio 2020, n. 5345 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it));

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda per i seguiti di competenza.

Il dirigente  
Roberto Lambicchi

— • —

<b>ALLEGATO 1 - A.NI.MO. METAL S.R.L. PROG ID 945503 - RIDETERMINA</b>				
	<b>IMPORTO AMMESSO (domanda) €</b>	<b>IMPORTO IMPUTATO (rendicontato) €</b>	<b>IMPORTO APPROVATO €</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive	111.500,00 €	102.130,30 €	102.130,30 €	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica	22.300,00 €	2.192,55 €	2.192,55 €	Totale rendicontato inferiore al totale ammesso in concessione
e) ulteriori tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>totale importi</b>	<b>133.800,00 €</b>	<b>104.322,85 €</b>	<b>104.322,85 €</b>	

  

<b>FINANZIAMENTO RIDETERMINATO DA FL</b>	88.674,42 €
ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA "AL VIA"	19.951,75 €
<b>AGEVOLAZIONE RIDETERMINATA</b>	
CONTRIBUTO	10.432,29 €
AUTO IN ESL CORRISPONDENTE AL RILASCIO GARANZIA	3.417,00 €



**D.d.u.o. 17 febbraio 2022 - n. 1832**

**2014IT16RFOP012 - RLO12019008322 (Mis A) - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Arche' «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridefinizione del contributo di € 48.536,43 all'impresa Igea s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500151 - contestuale economia di € 1.463,57 - CUP E84E20000070007**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della D.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE' - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Start Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;

Richiamato il d.d.u.o. 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi;
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando Archè - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019;

Visti gli articoli del Bando:

- C.5. ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:
  - conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
  - correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
  - esito negativo delle verifiche antimafia;
- C.5.3 ai sensi del quale, qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, il contributo verrà proporzionalmente rideterminato, sempre nel rispetto della

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

percentuale di copertura ammessa (40% per Misura A e 50% per Misura B) e a condizione che, a pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto ammesso.

L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto del 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 con il quale è stata concessa all'impresa Igea s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 134.420,04	€ 50.000,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 50.000,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	1427	€ 25.000,00
14.01.203.10855	2021	1432	€ 17.500,00
14.01.203.10873	2021	1436	€ 7.500,00

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibile su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto alla spesa rendicontata di € 141.242,99, sono state ritenute non ammissibili spese per € 19.901,91, secondo quanto dettagliatamente indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Igea s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500151 per le motivazioni esposte nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da € 50.000,00 a € 48.536,43;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;

- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1623265;
- Codice variazione concessione COVAR: 749667;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa al 31 dicembre 2021 è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 3 maggio 2021 con protocollo O1.2021.0024803;

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa Igea s.r.l. (codice fiscale 04129430981 e codice beneficiario 991224) per un importo pari ad € 48.536,43 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	1427	€ 24.268,22
14.01.203.10855	2021	1432	€ 16.987,75
14.01.203.10873	2021	1436	€ 7.280,46

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 con Conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.463,57 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2021	1427	-€ 731,78
14.01.203.10855	2021	1432	-€ 512,25
14.01.203.10873	2021	1436	-€ 219,54

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando in ragione della complessità delle istruttorie e dell'ingente numero di pratiche da istruire;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o 03 febbraio 2022, n.1037 sopra citato;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Igea s.r.l. in € 48.536,43 per le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare il contributo spettante all'impresa Igea s.r.l. (codice fiscale 04129430981) per un importo pari ad € 48.536,43 come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
IGEA S.R.L.	991224	14.01.203.10839	2021/1427/0		24.268,22
IGEA S.R.L.	991224	14.01.203.10855	2021/1432/0		16.987,75
IGEA S.R.L.	991224	14.01.203.10873	2021/1436/0		7.280,46

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 1.463,57 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023	Economia ANNO 2024
14.01.203.10839	2021	1427	0	-731,78	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	1432	0	-512,25	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	1436	0	-219,54	0,00	0,00

4. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it));

7. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa.

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

## ALLEGATO 1 - IGEA S.R.L. - PROG ID 1500151 - RIDETERMINA

	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato)	IMPORTO APPROVATO	IMPORTO NON AMMESSO
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	€ 85.731,35	€ 92.381,22	€ 77.181,22	€ 15.200,00
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	€ 17.146,27	€ 17.146,27	€ 15.436,24	€ 1.710,03
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Spese di personale	€ 21.203,34	€ 21.203,34	€ 19.108,71	€ 2.094,63
5. Spese generali	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 6.688,09	€ 511,91
6. Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
7. Servizi di consulenza	€ 2.639,08	€ 2.812,16	€ 2.426,82	€ 385,34
<b>TOTALE IMPORTI</b>	<b>€ 134.420,04</b>	<b>€ 141.242,99</b>	<b>€ 121.341,08</b>	<b>€ 19.901,91</b>

<b>INVESTIMENTO RIDETERMINATO DA FL</b>	<b>€ 121.341,08</b>		
<b>CONTRIBUTO CONCESSO</b>	<b>€ 50.000,00</b>		
<b>CONTRIBUTO RIDETERMINATO</b>	<b>€ 48.536,43</b>		
<b>ECONOMIA</b>	<b>€ 1.463,57</b>		

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONI RIDETERMINA
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	3 del 14/01/2020	€ 4.000,00	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (sanitari per la realizzazione dei bagni)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	18 del 20/02/2020	€ 100,00	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (sanitari per la realizzazione dei bagni)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	21 del 27/02/2020	€ 1.500,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (materiale per realizzazione pavimenti e rivestimenti)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	54 del 12/11/2020	€ 3.500,00	Importo ridotto per la non ammissibilità dell'impianto antifurto erroneamente imputato alla voce di costo 6.1; pur riallocando l'importo di € 3.500,00 alla voce di costo 6.2 la stessa risulta non ammissibile per superamento della percentuale massima prevista (20% della voce di costo 6.1)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	2020100116 del 19/05/2020	€ 165,00	Spesa non ammissibile, non prevista ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (camici)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	36 del 31/01/2020	€ 525,00	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (pellicola satinata per decorazione vetri)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	36 del 31/01/2020	€ 360,00	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 4.3 punto 15 delle linee guida per la rendicontazione (vetrofanie)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	36 del 31/01/2020	€ 2.500,00	Spesa non ammissibile, ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione (decorazione vetrine pellicola satinata)
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	260 del 30/05/2020	€ 2.550,00	Spese non ammissibili alla voce di costo 6.1 delle Linee guida per la rendicontazione, tipologia di beni non ammissibili (tendaggi, fornitura pellicola, adesivo plastificato e montaggio pellicola satinata)
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	12 del 31/01/2020	€ 1.430,03	importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la rendicontazione
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	34 del 19/03/2020	€ 280,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4.3.11 delle linee guida per la rendicontazione, minuterie per il montaggio dei sanitari
4. Spese di personale		€ 2.094,63	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.4 delle Linee Guida per la rendicontazione.
5. Spese generali		€ 511,91	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale prevista ai sensi dell'art. 6.5 delle Linee Guida per la rendicontazione.
7. Servizi di consulenza	28 del 15/09/2020	€ 225,18	Importo riparametrizzato nel rispetto della percentuale massima prevista ai sensi dell'art. 6.7 delle linee guida per la rendicontazione
7. Servizi di consulenza	10 del 24/03/2020	€ 20,16	Ricondotto importo al netto dell'IVA ai sensi dell'art. B.3 del bando
7. Servizi di consulenza	10 del 24/03/2020	€ 140,00	Spesa non ammissibile trattasi di ritenuta acconto

€ 19.901,91



## D.d.u.o. 18 febbraio 2022 - n. 1933 Approvazione del bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo 2022

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE  
Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale prevedendo in particolare, al comma 3, che la Giunta regionale possa concedere contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per progetti di promozione fieristica in Italia e all'estero, sentita la competente Commissione consiliare, e promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, in particolare, i criteri e le modalità per il riconoscimento alle manifestazioni fieristiche della qualifica internazionale e nazionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità lo sviluppo dell'innovazione e della competitività dei quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 5855 del 17 gennaio 2022, che approvava i criteri per l'emanazione del «Bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo 2022», con una dotazione di € 1.000.000,00, inviando tale proposta al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione di sensi del ai sensi dell'art. 147, c. 3 della l.r. 6/2010;
- la d.g.r. n. 5960 del 14 febbraio 2022, che approvava i suddetti criteri in via definitiva, come detagliati nell'Allegato 1 della stessa, a seguito del parere positivo della Commissione consiliare;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 5960/2022 demanda al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del suddetto provvedimento;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 5960/2022, di approvare il «Bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo 2022», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 1.000.000,00;

Dato atto che lo stanziamento di € 1.000.000 trova copertura sul capitolo 14.01.104.7954 dell'esercizio finanziario 2022, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea, con l'aiuto di Stato SA.57021, riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Visti:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;

**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1 disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;
- la Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.1 come segue: fino a 290.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, fino a 345.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura e fino a 2.300.000,00 euro per tutte le altre imprese;
- il d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni Urgenti in materia di termini legislativi» approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2021 che modifica gli articoli 54, 55, 56, 60, 60 bis e 61 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 prorogando, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, i termini di validità del regime quadro;
- il d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», che ha provveduto, sulla base della Comunicazione C(2021) 8442 final, all'innalzamento dei plafond del regime quadro di cui agli articoli 54 e 60 bis DL 34/2020 e s.m.i.;
- la Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.101025, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-62495, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021;

Ritenuto pertanto, come previsto dalla richiamata d.g.r. 5960/2022 che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti richiamato SA.57021-59655-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- qualora la concessione comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Quadro Temporaneo sezione 3.1, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, potranno essere concessi nei limiti del massimale ancora disponibile;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non deposi-

tato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2022;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.57021-59655-62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con codice CAR 21337;

Dato atto che il competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico provvederà:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- all'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la comunicazione del 17 febbraio 2022 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», nella seduta del 15 febbraio 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/5826 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito a Roberto Lambicchi l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere, con competenza in materia di strumenti ed interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;

#### DECRETA

1. di approvare il «Bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo 2022», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 1.000.000,00;

2. di dare atto che lo stanziamento di € 1.000.000 trova copertura sul capitolo 14.01.104.7954 dell'esercizio finanziario 2022, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti richiamato SA.57021-59655-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Roberto Lambicchi

— • —

**Allegato 1**

# **BANDO PER LA RIPRESA DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2022**

**Indice****A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Soggetti beneficiari
- A.3 Dotazione finanziaria

**B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE**

- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
- B.2 Regime di aiuto
- B.3 Progetti finanziabili
- B.4 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

**C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO**

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dei contributi
- C.3 Istruttoria
  - C.3.a *Verifica di ammissibilità delle domande*
  - C.3.b *Valutazione di merito del progetto*
  - C.3.c *Integrazione documentale*
  - C.3.d *Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
  - C.4.a *Caratteristiche della fase di rendicontazione*
  - C.4.b *Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

**D. DISPOSIZIONI FINALI**

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del procedimento
- D.7 Trattamento dati personali



D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Riepilogo date e termini temporali

**ALLEGATI**

ALLEGATO 1 – Proposta progettuale

## A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

### A.1 Finalità e obiettivi

Con il presente bando, Regione Lombardia intende sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo e il consolidamento della ripresa dopo la crisi indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, supportando la promozione e l'animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il bando è destinato alle manifestazioni di livello **internazionale, nazionale e regionale** inserite nel calendario regionale 2022 e alle manifestazioni **alla prima edizione** in Lombardia.

### A.2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per il presente bando **soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, secondo la definizione dell'art. 121 della l.r. 6/2010**, che si svolgano **in Lombardia nel 2022** e che, in alternativa:

- abbiano qualifica **internazionale, nazionale o regionale** e siano incluse nel calendario fieristico regionale lombardo del 2022, con **qualifica già riconosciuta al 31/12/2021**;
- oppure, siano alla **prima edizione in Lombardia**, in quanto manifestazioni di nuova ideazione oppure manifestazioni precedentemente organizzate fuori dalla Lombardia.

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere iscritti al **Registro delle Imprese** e risultare attivi o essere iscritti al **Repertorio Economico Amministrativo (REA)** della Camera di Commercio territorialmente competente;
- 2) Avere codice **ATECO 82.3** "Organizzazione di convegni e fiere" o in alternativa operare come organizzatori di manifestazioni fieristiche da **almeno un triennio**;
- 3) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- 4) Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- 5) Non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti **alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'agevolazione**.

Non è richiesto il possesso del requisito di cui al punto 2) laddove il soggetto richiedente presenti un progetto relativo ad una fiera alla sua prima edizione in Lombardia.

All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

### A.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari **€ 1.000.000,00**.

Regione Lombardia si riserva di rifinanziare il bando con ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.

## B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

### B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione di cui al presente bando è costituita da un contributo a fondo perduto pari al **40%** delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo pari a:

- **€ 50.000** per progetti riguardanti fiere di livello **internazionale o nazionale**;
- **€ 30.000** per progetti riguardanti fiere di livello **regionale o alla prima edizione**.

Le manifestazioni fieristiche, inizialmente calendarizzate per il 2020 o per il 2021, che siano state rinviate al 2022 e **per le quali sussista una agevolazione già concessa e mantenuta** a valere sul "Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020" o sul "Bando per il sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021" **non sono ammissibili ad una ulteriore agevolazione** sul presente bando.

### B.2 Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel **Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-62495-101025** e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte. Il regime si applica per le concessioni effettuate entro il 30/06/2022.

Gli aiuti concessi nel Quadro Temporaneo possono essere cumulati con altri aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 "de minimis", nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione n. 651/2014, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.

Qualora la concessione dell'aiuto comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Quadro Temporaneo sezione 3.1, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale

ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.

### B.3 Progetti finanziabili

Sono ammissibili le manifestazioni fieristiche, **secondo la definizione dell'art. 121 della l.r. 6/2010**, che si svolgano **in Lombardia nel 2022** e che, in alternativa:

- abbiano qualifica **internazionale, nazionale o regionale** e siano incluse nel calendario fieristico regionale lombardo del 2022, con **qualifica già riconosciuta al 31/12/2021**;
- oppure, siano alla **prima edizione in Lombardia**, in quanto manifestazioni di nuova ideazione oppure manifestazioni precedentemente organizzate fuori dalla Lombardia.

Ciascun soggetto organizzatore potrà presentare **una sola domanda** relativa ad **una sola manifestazione fieristica**.

Sono ammissibili progetti finalizzati alla realizzazione di una **manifestazione fieristica in presenza, eventualmente affiancata da una versione virtuale** in corrispondenza con la versione in presenza.

I progetti devono riguardare interventi di sviluppo e promozione delle manifestazioni che perseguano i seguenti obiettivi:

- la **digitalizzazione** dei servizi offerti a espositori e visitatori e l'estensione digitale delle manifestazioni fieristiche;
- la **promozione e la pubblicità** delle manifestazioni fieristiche, sia in Italia che all'estero, tramite campagne media o eventi promozionali;
- la ricerca, l'invito e l'accoglienza di **buyer e operatori economici dall'estero**;
- l'**animazione** delle manifestazioni fieristiche tramite l'organizzazione di eventi collaterali di promozione o approfondimento contenutistico, inclusi eventi svolti al di fuori della manifestazione (ad esempio, eventi promozionali in città, iniziative del genere "fuorisalone" ecc.);
- la predisposizione di **aree speciali** delle manifestazioni fieristiche destinate a specifici target di impresa da promuovere (ad esempio, giovani imprenditori, startup, designer ecc.).

I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati **entro il 31 dicembre 2022**, salvo proroghe ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e s.m.i.

Le manifestazioni fieristiche, inizialmente calendarizzate per il 2020 o per il 2021, che siano state rinviate al 2022 e **per le quali sia stata già concessa e mantenuta una agevolazione** a valere sul "Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020" o sul "Bando per il sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021" **non sono ammissibili ad una ulteriore agevolazione** sul bando di cui al presente atto.

Nel caso dovesse perdurare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, sarà possibile rinviare la manifestazione al 2023, conservando il titolo all'agevolazione, in caso di impossibilità a tenere la manifestazione per esplicito divieto o per inopportunità dovuta a gravi ed oggettivi motivi legati all'emergenza epidemiologica.

#### B.4 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Saranno ammessi progetti con importo complessivo di spese ammissibili **non inferiore a € 50.000**.

Sono ammesse le seguenti tipologie di spese di natura corrente:

1. **Canoni di locazione** dell'area espositiva (in quota parte per le attività oggetto del progetto);
2. **Allestimenti per aree comuni** (palchi, aree convegni, aree buyer, aree B2B, aree catering, in quota parte per le attività oggetto del progetto);
3. **Pubblicità** su media, comunicazione online, **catalogo e materiali** cartacei di promozione;
4. Spese per l'**organizzazione di eventi**, inclusi eventi svolti al di fuori della manifestazione (ad esempio, eventi promozionali in città, iniziative del genere "fuorisalone" ecc.);
5. Canoni per la locazione di **siti web, piattaforme ed applicazioni** informatiche;
6. **Consulenze informatiche** per lo sviluppo, l'adattamento o l'aggiornamento siti web, piattaforme ed applicazioni informatiche;
7. Consulenze per **la ricerca di buyer e clienti all'estero**;
8. Spese per l'**accoglienza** di operatori e buyer esteri (accoglienza alberghiera e spostamenti in loco);
9. Spese per implementare gli **standard di sicurezza e prevenzione** dal contagio previsti dai protocolli, inclusi materiali di consumo e personale esterno destinato a servizi di sicurezza, controllo degli accessi e degli assembramenti;
10. **Personale interno** dipendente dedicato all'organizzazione e gestione delle attività oggetto del progetto (fino ad un massimo del 20% del totale del progetto).

Come spese di personale sono ammessi i costi per il personale dipendente e per altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato, le collaborazioni occasionali e il personale



impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto. Sono escluse le prestazioni professionali.

Sono ammissibili le spese sostenute **a partire dalla data del 1° ottobre 2021**.

## C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

### C.1 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate:

- A partire **dal 3 marzo, ore 10.00 e fino al 31 marzo 2022, ore 16.00**;
- Esclusivamente tramite la piattaforma informativa **"Bandi Online"** di Regione Lombardia, al seguente link: [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), compilando le informazioni richieste.

Per poter accedere alla piattaforma informativa **"Bandi Online"** occorre preventivamente registrarsi con una delle seguenti modalità<sup>1</sup>:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (**SPID**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**) con PIN;
- Carta di Identità Elettronica (**CIE**).

Una volta registrati, è necessario provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di **profilazione del soggetto richiedente**, che consiste nel:

- compilarne le informazioni anagrafiche del soggetto giuridico richiedente;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che riporti le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere **fino a 16 ore lavorative**.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di **"Bandi Online"** è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Ciascun soggetto organizzatore potrà presentare **una sola domanda** relativa ad **una sola manifestazione fieristica**.

Le domande dovranno includere la seguente documentazione:

- **Domanda di partecipazione**, comprensiva del **budget di progetto** compilato direttamente a sistema, generata automaticamente dal sistema informativo, sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- **Proposta progettuale**, redatta secondo il fac-simile Allegato 1.

<sup>1</sup> Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso consultare la seguente pagina del portale regionale: [www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online](http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online).

Il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti richiedenti rilascerà una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo "A.2 Soggetti beneficiari".

La sottoscrizione della domanda potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese.**

Nell'apposita sezione di "Bandi Online" verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di contributo presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al soggetto richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

### **Imposta di bollo**

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

### **Firma elettronica**

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

### Antimafia

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000. La veridicità di tali dichiarazioni sarà verificata a campione tramite l'interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui al Capo V del D. Lgs. n. 159/2011.

Regione Lombardia si riserva, in caso di campionamento per le verifiche, di chiedere informazioni integrative ai fini della corretta interrogazione della BDNA.

## C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dei contributi

Le domande saranno selezionate tramite **procedura valutativa** con graduatoria finale. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di **verifica di ammissibilità formale** e una fase di **valutazione di merito del progetto**.

La verifica di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia. La valutazione di merito dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione.

La valutazione delle domande si concluderà **entro 90 giorni** dal termine per la presentazione delle domande.

## C.3 Istruttoria

### C.3.a Verifica di ammissibilità delle domande

La **verifica di ammissibilità formale** delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:

- Rispetto dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda;
- Regolarità e completezza della documentazione presentata;
- Sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente.

### C.3.b Valutazione di merito del progetto

Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto ritenuto formalmente ammissibile un **punteggio da 0 a 100**. Sono ammessi i progetti che abbiano ottenuto una valutazione **non inferiore a 60**.

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio
Qualità e chiarezza della descrizione del progetto	0-30
Chiarezza e coerenza del contesto strategico e degli obiettivi di progetto	0-20
Originalità e innovatività delle attività progettuali	0-30
Livello di dettaglio del budget di progetto e coerenza con le attività progettuali	0-20

Saranno concessi inoltre ulteriori punteggi aggiuntivi, sulla base dei seguenti **criteri premiali**, che potranno concorrere al raggiungimento della valutazione minima di 60 su 100<sup>2</sup>:

Criteri	Punteggio
Certificazione dei dati della manifestazione <sup>3</sup>	0-10
Numero, in termini assoluti e in percentuale sul totale, di espositori e visitatori presenti durante l'ultima edizione precedente all'emergenza, provenienti dall'estero o dal resto d'Italia, esclusa la Lombardia <sup>4</sup>	0-10

C.3.c Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato in domanda ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione del progetto presentato.

La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento di cui al paragrafo "C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione dei contributi".

<sup>2</sup> Il punteggio massimo non potrà comunque superare i 100 punti.  
<sup>3</sup> Per certificazione della manifestazione si intende la certificazione dei dati relativi a visite, visitatori ed espositori della manifestazione da parte di un ente a tale scopo accreditato da "ACCREDIA – Ente nazionale per l'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione e ispezione", sulla base dei criteri e delle modalità stabilite col Protocollo Proprietario allegato all'Intesa Stato-Regioni sulla Disciplina unitaria in materia fieristica del 6 febbraio 2014.  
<sup>4</sup> Tale criterio sarà valutato anche verificando i dati di consuntivazione delle manifestazioni forniti tramite la piattaforma Sistema Informativo Gestione Fiere (S.I.Ge.Fi) utilizzato da Regione Lombardia per la ricezione e la gestione delle richieste di qualifica, ai sensi dell'art. 8 comma 1 bis del Regolamento 5/2003.

### C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

I progetti con valutazione di merito non inferiore al minimo previsto saranno finanziati **in ordine di punteggio ottenuto**, fino a esaurimento delle risorse. A parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il Responsabile del Procedimento, con proprio decreto, provvederà, **entro 90 giorni** dal termine per la presentazione delle domande, all'approvazione della graduatoria delle domande e alla concessione dei relativi contributi ai soggetti beneficiari.

Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. Per i progetti ammessi e finanziati sarà anche comunicato il **Codice Unico di Progetto** assegnato, che dovrà essere riportato, in fase di rendicontazione, su tutti i giustificativi di spesa.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

### C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione sarà erogata **in un'unica soluzione a saldo** ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, sulla base delle spese ammissibili rendicontate e fino all'importo massimo dell'agevolazione inizialmente concessa.

La verifica della documentazione di rendicontazione e la liquidazione dell'agevolazione con provvedimento del Responsabile del Procedimento avverrà **entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione**.

#### C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati **entro il 31 dicembre 2022**, salvo proroghe ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e s.m.i.

La rendicontazione dovrà essere inviata dal soggetto proponente tramite il sistema informativo "**Bandi Online**" di Regione Lombardia ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)).

Il rappresentante legale di ogni soggetto beneficiario rilascerà in fase di rendicontazione una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**.

La rendicontazione dovrà includere la seguente documentazione:

- **Domanda di erogazione dell'agevolazione** (generata automaticamente dal sistema informativo) sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale rappresentante del soggetto proponente, comprensiva del **riepilogo di sintesi delle spese** sostenute da compilare direttamente a sistema;
- **Relazione tecnica descrittiva** sulla realizzazione del progetto;
- Copia dei **giustificativi di spesa** delle spese sostenute (fatture, parcelle ecc.);



- Copia dei **giustificativi di pagamento**, definitivi, delle spese sostenute (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.);
- Per le **spese di personale**, indicazione della qualifica delle persone impiegate sul progetto, loro costo orario, riepilogo delle ore dedicate al progetto suddiviso mese per mese e cedolini stipendio relativi ai mesi impiegati sul progetto<sup>5</sup>.

La sottoscrizione della modulistica sopra indicata potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese**.

Dai giustificativi di spesa dovrà risultare chiaramente:

- L'oggetto della prestazione o fornitura;
- L'importo;
- La coerenza delle spese con i progetti approvati a valere sul presente bando.

I giustificativi di spesa dovranno inoltre riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** comunicato al soggetto beneficiario in sede di concessione dell'aiuto.

Non sono ammessi:

- I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
- La fornitura di beni e servizi da parte di imprese controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti<sup>6</sup>;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- I lavori in economia;
- Qualsiasi forma di autofatturazione.

### Antimafia

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sul possesso di tale requisito, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato DPR 445/2000. La veridicità di tali dichiarazioni sarà verificata a campione tramite l'interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui al Capo V del D. Lgs. n. 159/2011.

Regione Lombardia si riserva, in caso di campionamento per le verifiche, di chiedere informazioni integrative ai fini della corretta interrogazione della BDNA.

<sup>5</sup> Su tale documentazione dovranno essere oscurati i dati personali dei dipendenti interessati.

<sup>6</sup> Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità ecc.), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. I fornitori non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dei soggetti membri dell'impresa ovvero dell'aggregazione.

### Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

### C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

Qualora, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario desiderasse **compensare una minore spesa su una o più voci con una maggiore spesa su una o più altre voci**, potrà farlo direttamente senza necessità di autorizzazione laddove **l'importo complessivo delle compensazioni** tra le voci di spesa non superi l'importo **massimo del 10% delle spese complessive** presentate in fase di domanda, come nell'esempio di seguito.

Voce di spesa	Importo a preventivo	Importo rendicontato	Variazione	Note
Voce A	€ 2.500	€ 3.000	+ € 500	L'importo complessivo delle compensazioni non supera il 10% del totale di progetto. La compensazione non richiede una autorizzazione preventiva.
Voce B	€ 2.500	€ 3.000	+ € 500	
Voce C	€ 5.000	€ 4.000	- € 1.000	
<b>Totale</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>€ 10.000</b>	<b>Delta: € 1.000</b>	

Restano fermi i limiti percentuali previsti per le spese di personale, come dettagliato al precedente paragrafo "B.4 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità".

**Compensazioni nelle voci di spesa superiori al 10% delle spese complessive e variazioni sostanziali dei contenuti progettuali** dovranno essere segnalate tempestivamente, e comunque prima del termine per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, dal soggetto beneficiario tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

**Il Responsabile del Procedimento provvederà a valutare ed autorizzare le richieste di variazione.**

Il soggetto beneficiario dovrà documentare spese ammissibili pari ad **almeno il 70% delle spese inizialmente ammesse**.

Qualora, successivamente alla verifica della rendicontazione, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori al 70% delle spese inizialmente ammesse, l'agevolazione sarà soggetta a **decadenza totale**.

## D. DISPOSIZIONI FINALI

### D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare, in tutte le eventuali forme di comunicazione e pubblicizzazione del progetto, che esso è **realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia**<sup>7</sup>.

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione:

- Al rispetto delle disposizioni del presente bando;
- A realizzare gli interventi in modo conforme a quanto indicato nel progetto ammesso, salvo quanto previsto al paragrafo "C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi", in tema di variazioni di progetto;
- A fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- Ad assicurare che le attività di progetto e la rendicontazione delle spese si concludano, salvo proroghe, entro i termini previsti al punto "C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione";
- A conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.

### D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia all'agevolazione, il soggetto proponente dovrà darne comunicazione, con indicazione delle motivazioni, tramite PEC all'indirizzo [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

L'agevolazione sarà soggetta a decadenza qualora:

- Il progetto venga realizzato in maniera difforme da quanto approvato;
- Le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- Sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo "A.2 Soggetti beneficiari";
- Siano presentate in rendicontazione spese ammissibili inferiori al 70% della spesa inizialmente ammessa;
- Non siano rispettati i tempi e le modalità poste da Regione per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti beneficiari, tra cui la rendicontazione delle spese e le eventuali integrazioni documentali richieste.

Qualora venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario

---

<sup>7</sup> In particolare, dovranno apporre sui prodotti di comunicazione e pubblicizzazione il logo di Regione Lombardia accompagnato dalla dicitura "Con il contributo di".

è tenuto alla **restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti**.

Gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data del suddetto ordinativo.

### D.3 Proroghe dei termini

I soggetti beneficiari possono, per fatti estranei alla loro volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, richiedere una **proroga dei termini per la conclusione dei progetti e per la rendicontazione** previsti dal bando, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni.

Le richieste di proroga, debitamente motivate, dovranno essere inviate, prima del termine per la presentazione della rendicontazione, tramite PEC all'indirizzo [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

**Il Responsabile del Procedimento provvederà a valutare ed autorizzare le richieste di proroga.**

### D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei soggetti beneficiari sui progetti e sulle spese oggetto di intervento.

Tali controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia, sono finalizzati a verificare:

- L'effettiva fruizione dei servizi oggetto dell'intervento;
- Il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- La veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- La sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal bando (fatture, contratti, ecc.).

I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, **per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione**, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.

### D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente bando, l'indicatore individuato è il seguente:

***Interventi attivati (numero in valore assoluto)***

**Customer satisfaction**

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

**D.6 Responsabile del procedimento**

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico, Roberto Lambicchi.

**D.7 Trattamento dati personali**

Il presente bando è stato progettato in modo da non raccogliere, nella fase di richiesta di ammissione alle agevolazioni, dati personali soggetti alla disciplina di tutela dei dati di cui al Regolamento Europeo UE 679/2016, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy.

**D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti**

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e su "Bandi Online" ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

**Fabio Longo**

Telefono: 02-6765.2196

Email: [fabio\\_longo@regione.lombardia.it](mailto:fabio_longo@regione.lombardia.it)

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico;
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica.

**Scheda informativa**

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.



TITOLO	Bando per la ripresa del sistema fieristico lombardo 2022 *
DI COSA SI TRATTA	Promuovere la <b>competitività</b> e il <b>consolidamento della ripresa del sistema fieristico</b> lombardo dopo la crisi indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, supportando la promozione, l'animazione e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della digitalizzazione dei servizi offerti delle manifestazioni di livello <b>internazionale, nazionale e regionale</b> del calendario regionale 2022 e <b>alla prima edizione</b> in Lombardia.
TIPOLOGIA	Agevolazione a <b>fondo perduto</b>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<b>Soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche</b> che si svolgano in Lombardia nel 2022 e che, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbiano qualifica <b>internazionale, nazionale o regionale</b> e siano incluse nel calendario fieristico regionale lombardo del 2022, con <b>qualifica già riconosciuta al 31/12/2021</b>;</li> <li>• oppure, siano alla <b>prima edizione in Lombardia</b>, in quanto manifestazioni di nuova ideazione oppure manifestazioni precedentemente organizzate fuori dalla Lombardia.</li> </ul>
RISORSE DISPONIBILI	<b>€ 1.000.000.</b>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Agevolazione a fondo perduto pari al <b>40%</b> delle spese ammissibili, fino a un importo massimo pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 50.000</b> per progetti riguardanti fiere di livello <b>internazionale o nazionale</b>;</li> <li>• <b>€ 30.000</b> per progetti riguardanti fiere di livello <b>regionale o alla prima edizione</b>.</li> </ul> Non è concedibile una ulteriore agevolazione sul bando di cui al presente atto qualora alla manifestazione oggetto della domanda, inizialmente calendarizzata per il 2020 o per il 2021, sia stata già concessa e mantenuta una agevolazione a valere sul "Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2020" o sul "Bando per il sostegno alla ripresa del sistema fieristico lombardo 2021".
DATA DI APERTURA	<b>3 marzo 2022</b> , ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	<b>31 marzo 2022</b> , ore 16.00
COME PARTECIPARE	Domande tramite sistema informativo " <b>Bandi Online</b> " all'indirizzo <a href="http://www.bandi.regione.lombardia.it">www.bandi.regione.lombardia.it</a> . Documenti da allegare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda di partecipazione comprensiva del budget di progetto (generata dal sistema)</li> <li>- Proposta progettuale (secondo fac-simile)</li> </ul> I progetti devono svolgersi nel periodo <b>dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022</b> , termine ultimo per la rendicontazione. Ciascun soggetto organizzatore potrà presentare <b>una sola domanda</b> relativa ad una <b>sola manifestazione fieristica</b> .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria. La graduatoria sarà approvata <b>entro il 29 maggio 2022</b> .

INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative al bando: <b>Fabio Longo</b> U.O. Commercio, Servizi e Fiere Telefono: 02-6765.2196 Email: fabio_longo@regione.lombardia.it
	Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

\* La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it).

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

3 marzo 2022, ore 10.00	Apertura termini di presentazione delle domande
31 marzo 2022, ore 16.00	Chiusura termini di presentazione delle domande

<b>Entro il 29 giugno 2022</b>	Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi
<b>Entro il 31 dicembre 2022</b>	Termine per la conclusione e rendicontazione dei progetti
<b>Entro 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione</b>	Approvazione rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione da parte di Regione

**ALLEGATI**

**ALLEGATO 1 – Proposta progettuale**

<p><b>BANDO PER LA RIPRESA DEL SISTEMA FIERISTICO LOMBARDO 2022</b></p> <p><b>Proposta progettuale</b></p>
<p><b>TITOLO DEL PROGETTO</b></p>
<p><b>TITOLO MANIFESTAZIONE FIERISTICA INTERESSATA DAL PROGETTO</b></p> <p><b>DATE E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'EDIZIONE 2022</b></p> <p><b>LIVELLO DI QUALIFICA POSSEDUTA PER IL 2022</b></p> <p><b>DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANIFESTAZIONE IN PRESENZA</b> Presentare sinteticamente la manifestazione, inclusi tipologia di pubblico (operatori o pubblico generico) e settore di riferimento</p> <p><b>DESCRIZIONE DELL'EVENTUALE VERSIONE VIRTUALE DELLA MANIFESTAZIONE</b> Se è prevista una versione virtuale della manifestazione, descrivere le modalità di svolgimento</p> <p><b>DATI RELATIVI ALL'ULTIMA EDIZIONE PRECEDENTE ALL'EMERGENZA, SE GIÀ ESISTENTE</b> Date e sede di svolgimento dell'edizione precedente</p> <p>Espositori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- numero totale espositori, diretti e indiretti</li><li>- numero espositori dall'estero</li><li>- numero espositori dal resto d'Italia esclusa la Lombardia</li></ul> <p>Visitatori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- numero totale visitatori, sia operatori che pubblico generico</li><li>- numero visitatori dall'estero</li><li>- numero visitatori dal resto d'Italia esclusa la Lombardia</li></ul>
<p><b>ANALISI STRATEGICA DEL CONTESTO</b> Descrivere le analisi di contesto e di mercato che motivano la decisione di realizzare il progetto</p>

**DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Obiettivi del progetto

Attività previste, suddivise per area di intervento:

- 1) Digitalizzazione dei servizi offerti a espositori e visitatori ed estensione digitale delle manifestazioni fieristiche
- 2) promozione e pubblicità delle manifestazioni fieristiche, sia in Italia che all'estero, tramite campagne media o eventi promozionali
- 3) Ricerca, invito e accoglienza di buyer e operatori economici dall'estero
- 4) animazione delle manifestazioni fieristiche tramite organizzazione di eventi collaterali di promozione o approfondimento contenutistico, inclusi eventi svolti al di fuori della manifestazione
- 5) Predisposizione di aree speciali delle manifestazioni fieristiche destinate a specifici target di impresa da promuovere

**EVENTUALI CERTIFICAZIONI RILASCIATE ALLA MANIFESTAZIONE DA UN ENTE CERTIFICATORE RICONOSCIUTO DA ACCREDIA**



**D.d.u.o. 18 febbraio 2022 - n. 1937**

**Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate in risposta all'Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, di cui d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 e concessione delle relative agevolazioni - 8° provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i., che alla Sezione IV del Titolo III, detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 che approva i criteri per la realizzazione di un intervento a sostegno degli intermediari del commercio tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, ed in particolare l'Allegato A della medesima deliberazione;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 stabilisce:

- una dotazione finanziaria complessiva per l'intervento di € 7.250.000,00, che trova copertura a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14796 del bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- che il contributo sia riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, si proceda al recupero del tributo ai sensi dell'art. 90 della l.r. n. 10/2003, in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;
- che il contributo pari al valore della tassa automobilistica, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020, sia erogato senza applicare la compensazione di cui all'art. 55, c.2 della l.r. 34/1978;
- che ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica siano richieste, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «Testo unico sulla documentazione amministrativa», applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;
- sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973, in sede di erogazione del contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica versata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;
- di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione

Generale Sviluppo Economico l'adozione dei necessari atti attuativi del presente provvedimento e in particolare l'approvazione dell'Avviso attuativo e i relativi atti contabili;

Richiamato il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847, approva l'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020;

Dato atto che tale avviso prevede, tra l'altro che:

- la presentazione della domanda avviene tramite la piattaforma informatica «Bandi Online» sulla base di sei finestre dedicate su base territoriale, in apertura in successione nei giorni dal 5 al 7 luglio, e fino al 14 luglio 2021 ore 17.00, per tutte le finestre;
- le domande saranno selezionate tramite procedura automatica e quelle in possesso dei requisiti di ammissibilità sono ammesse al contributo secondo l'ordine cronologico di invio telematico della domanda considerando giorno e orario di invio al protocollo all'interno della medesima finestra dell'Avviso e orario di invio al protocollo nel caso delle eventuali domande presentate oltre la dotazione finanziaria delle singole finestre dell'Avviso e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- i beneficiari devono aver pagato la tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020 alla data di apertura delle domande (5 luglio 2021) ed essere operanti nei settori, come risultante dal codice ATECO primario presente nella visura camerale ovvero nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, ricompresi nel seguente elenco:
  - 46.1 (compresi tutti i sottodigit) - Intermediari del commercio
  - 45.11.02 - Intermediari del commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri
  - 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli
  - 45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
  - 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
  - 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori;
- l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande effettuata dal Responsabile del Procedimento con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione e l'avvenuto pagamento e il relativo importo della tassa automobilistica relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020 sarà oggetto di verifica sulla banca dati ACI;
- al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento procederà con propri provvedimenti alla concessione e liquidazione del contributo per il valore risultante dalla banca dati ACI che ha valore certificante. Conseguentemente la tesoreria regionale procederà con le erogazioni;
- il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
- le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN saranno oggetto di decadenza;
- sull'erogazione del contributo non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% sulla base delle disposizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in vigore dal 25 dicembre 2020;

Richiamato il d.d.u.o. 13 luglio 2021, n. 9529 che ha prorogato il termine per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al decreto 8949/2021, alla data del 29 luglio 2021, ore 12.00;

Dato atto che la d.g.r. n. 4847/2021 e il relativo decreto attuativo 8949/2021 sopra citati stabilivano che i contributi pari al va-

**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

lore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, fossero concessi agli intermediari del commercio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 e s.m.i. del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che sull'Avviso di cui al decreto attuativo 8949/2021 sono pervenute complessivamente 906 domande di cui 5 sono state oggetto di rinuncia da parte dei beneficiari prima dell'istruttoria;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13201 che ha approvato il primo provvedimento di concessione per 473 domande per un importo di 152.275,25 €, demandando a successivi provvedimenti gli esiti delle ulteriori 428 domande;
- il d.d.u.o. 13 ottobre 2021, n. 13643 che ha approvato il secondo provvedimento di concessione per 100 domande per un importo di 29.365,16 €;
- il d.d.u.o. 25 ottobre 2021, n. 14345 che ha approvato il terzo provvedimento di concessione per 23 domande per un importo di 7.304,26 €;
- il d.d.u.o. 3 dicembre 2021, n. 17034 che ha approvato il quarto provvedimento di concessione per 103 domande per un importo di 31.155,86 €;
- il d.d.u.o. 27 dicembre 2021, n. 18602 che ha approvato il quinto provvedimento di concessione per 26 domande per un importo di 11.369,88 €;
- il d.d.u.o. 28 dicembre 2021, n. 18823 che ha approvato il sesto provvedimento di concessione per 12 domande per un importo di 2.835,28 euro;
- il d.d.u.o. 1 febbraio 2022, n. 925 che ha approvato il settimo provvedimento di concessione per 9 domande per un importo di 2.359,29 euro;

Dato atto che l'attività istruttoria si è conclusa positivamente per una ulteriore domanda per un importo di 269,61 euro;

Attestato che il valore del contributo concesso a ciascuna domanda è quello risultante dalla banca dati ACI in relazione al bollo auto con decorrenza 2020 effettivamente pagato entro il 5 luglio 2021 e per i soli mezzi intestati all'impresa beneficiaria;

Ritenuto pertanto di ammettere le domande di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di concedere le agevolazioni ivi indicate alle relative imprese beneficiarie;

Dato atto che all'impegno e all'erogazione dell'agevolazione concessa all'impresa beneficiaria di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si provvederà con un successivo provvedimento;

Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 maggio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che approva il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto che:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 (oggi aggiornato conseguentemente alla proroga del regime fino al 30 giugno 2022 con l'aiuto SA.101025) è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;
- gli aiuti concessi sull'Avviso 1 bis sono registrati in RNA nella misura attuativa id. 45334 «Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020»;
- il regime è stato prorogato con d.d.g. 29 dicembre 2021, n. 18973;
- sono stati assolti gli obblighi di registrazione degli aiuti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 come da codici

COR riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'Allegato 1 «Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, di cui d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 - domande ammesse - 8° provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le informazioni dalla Banca dati ACI necessarie per il corretto calcolo del contributo sono pervenute il 7 settembre 2021 e poi integrate a ottobre 2021;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non è assunto entro i termini previsti al punto C.4 dell'Avviso stante i tempi di elaborazione dei dati richiesti ad ACI per quantificare il valore del contributo e gli approfondimenti istruttori necessari per valutare il possesso dei requisiti formali autocertificati in fase di presentazione della domanda;
- avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
- contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra l'altro, sono stati aggiornati gli aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali, tra cui lo Sviluppo Economico e U.O. Commercio, Servizi e Fiere ridenominata U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere;
- la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 «V provvedimento organizzativo» che ha affidato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5105 «XIII Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/115826 «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

# DECRETA

1. Di ammettere a valere sull'avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020 la domanda di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di concedere l'agevolazione ivi indicata con indicazione del codice concessione COR connesso all'aiuto concesso.

2. Di dare atto che all'impegno e all'erogazione dell'agevolazione concessa alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato 1, si provvederà con successivo provvedimento.

3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

4. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Roberto Lambicchi

<b>AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA DAGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO RELATIVA AL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI, DI CUI D.D.U.O. 30 GIUGNO 2021, N. 8949 - DOMANDE AMMESSE - 8° PROVVEDIMENTO</b>					
<b>ID domanda</b>	<b>Ragione sociale impresa</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Numero di protocollo</b>	<b>Importo agevolazione</b>	<b>COR</b>
3169667	Esposito Pierangelo	01457370169	O1.2021.0030959	269,61 €	8120258

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

### **D.d.u.o. 18 febbraio 2022 - n. 1953**

**Terzo elenco domande non ammissibili presentate in risposta all'Avviso per la concessione di contributi a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata dagli intermediari del commercio relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949**

#### **IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE**

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte all'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista la l.r. 2 febbraio 2020, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che, tra l'altro, promuove, all'art. 136 interventi finalizzati a sostenere la permanenza e lo sviluppo delle attività commerciali, anche attraverso contributi a fondo perduto, e che tali interventi, in base all'art. 137, sono volti, tra l'altro, a favorire la ripresa delle attività delle imprese commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari;

Vista la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi regionali» e s.m.i., che alla Sezione IV del Titolo III, detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Richiamata la d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 che approva i criteri per la realizzazione di un intervento a sostegno degli intermediari del commercio tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, ed in particolare l'Allegato A della medesima deliberazione;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 stabilisce, tra l'altro:

- che il contributo sia riconosciuto solo a seguito del pagamento della tassa auto per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, effettuato entro la data di apertura dell'Avviso attuativo del presente provvedimento e che, in caso di mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, si proceda al recupero del tributo ai sensi dell'art. 90 della l.r. n. 10/2003, in quanto per la stessa non sussistono fattispecie di esenzione;
- di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'adozione dei necessari atti attuativi;

Richiamato il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847, approva l'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020;

Dato atto che tale avviso prevede, tra l'altro che:

- la presentazione della domanda avviene tramite la piattaforma informatica «Bandi Online» sulla base di sei finestre dedicate su base territoriale, in apertura in successione nei giorni dal 5 al 7 luglio, e fino al 14 luglio 2021 ore 17.00, per tutte le finestre;
- i beneficiari devono aver pagato la tassa automobilistica relativa al periodo tributario 2020 alla data di apertura delle domande (5 luglio 2021) ed essere operanti nei settori, come risultante dal codice ATECO primario presente nella visura camerale ovvero nell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, ricompresi nel seguente elenco:
  - 46.1 (compresi tutti i sottodigit) - Intermediari del commercio
  - 45.11.02 - Intermediari del commercio di autoveicoli e di autoveicoli leggeri
  - 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli
  - 45.31.02 - Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli

- 45.40.12 - Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
- 45.40.22 - Intermediari del commercio di parti ed accessori per motocicli e ciclomotori;

- l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande effettuata dal Responsabile del Procedimento con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della Pubblica Amministrazione e l'avvenuto pagamento e il relativo importo della tassa automobilistica relativa al periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020 sarà oggetto di verifica sulla banca dati ACI che ha valore certificante;
- le domande che, a seguito della conclusione di tutte le attività istruttorie, non avranno i requisiti per essere ammesse al contributo saranno oggetto di un provvedimento di diniego adottato dal Responsabile del Procedimento;
- il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle domande;

Richiamato il d.d.u.o. 13 luglio 2021, n. 9529 che ha prorogato il termine per la presentazione delle domande a valere sull'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al decreto 8949/2021, alla data del 29 luglio 2021, ore 12.00;

Dato atto che sull'Avviso di cui al richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 sono pervenute complessivamente 906 domande di cui 5 sono state oggetto di rinuncia da parte dei richiedenti prima dell'istruttoria di cui si è preso atto nell'allegato al d.d.u.o. 8 novembre 2021, n. 15081;

#### **Richiamati:**

- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13201 che ha approvato il primo provvedimento di concessione per 473 domande per un importo di 152.275,25 €, demandando a successivi provvedimenti gli esiti delle ulteriori 428 domande;
- il d.d.u.o. 13 ottobre 2021, n. 13643 che ha approvato il secondo provvedimento di concessione per 100 domande per un importo di 29.365,16 €;
- il d.d.u.o. 25 ottobre 2021, n. 14345 che ha approvato il terzo provvedimento di concessione per 23 domande per un importo di 7.304,26 €;
- il d.d.u.o. 8 novembre 2021, n. 15081 che oltre a prendere atto delle 5 domande oggetto di rinuncia (allegato 1) ha, nell'allegato 2, approvato un primo elenco di 38 imprese non ammissibili in quanto, dai dati presenti nella banca dati ACI per i veicoli indicati in fase di domanda, la tassa automobilistica avente decorrenza nell'anno 2020 risulta non pagata alla data prevista dall'Avviso;
- il d.d.u.o. 3 dicembre 2021, n. 17034 che ha approvato il quarto provvedimento di concessione per 103 domande per un importo di 31.155,86 €;
- il d.d.u.o. 27 dicembre 2021, n. 18602 che ha approvato il quinto provvedimento di concessione per 26 domande per un importo di 11.369,88 € in cui sono stati riammesse 3 domande (id 3157975, id 3160285 e id 3168908) di cui all'allegato 2 del richiamato d.d.u.o. 15081/2021 a seguito di segnalazione da parte delle imprese dell'effettivo pagamento della tassa automobilistica con decorrenza 2020 e di una ulteriore verifica con la struttura regionale competente in materia di tributi;
- il d.d.u.o. 28 dicembre 2021, n. 18823 che ha approvato il sesto provvedimento di concessione per 12 domande per un importo di 2.835,28 € in cui sono state riammesse 2 ulteriori domande (id 3158615 e id 3158687) di cui all'allegato 2 del richiamato d.d.u.o. 15081/2021 a seguito di segnalazione da parte delle imprese dell'effettivo pagamento della tassa automobilistica con decorrenza 2020 e di una ulteriore verifica con la struttura regionale competente in materia di tributi;
- il d.d.u.o. 29 dicembre 2021, n. 18989 che ha approvato il secondo elenco di 104 domande non ammissibili al contributo;
- il d.d.u.o. 18 gennaio 2022, n. 332 che ha riammesso in autotutela 2 imprese per un valore di euro 682,41;
- il d.d.u.o. 1 febbraio 2022, n. 925 che ha approvato il settimo provvedimento di concessione per 9 domande per un importo complessivo di 2.608,69 euro;
- il d.d.u.o. 18 febbraio 2022, n. 1937 che ha approvato l'ottavo provvedimento di concessione per una domanda per un importo di 269,61 euro;

Dato atto che:

- le ultime 17 domande presentate e ancora in istruttoria risultano non ammissibili per carenza dei requisiti richiesti dall'Avviso;
- a suddette imprese sono stati comunicati, tramite pec agli atti ovvero interlocuzione telefonica, il motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della l. 241/1990 e che non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto pertanto di non ammettere le 17 domande di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non è assunto entro i termini previsti al punto C.4 dell'Avviso stante i tempi di elaborazione dei dati richiesti ad ACI per verificare l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica e gli ulteriori approfondimenti istruttori relativi ai requisiti oggetto di autocertificazione;
- avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
- di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r. 22 febbraio 2021, n. XI/4350 «IV Provvedimento Organizzativo 2021» con cui, tra l'altro, sono stati aggiornati gli aspetti organizzativi e funzionali di alcune Direzioni Generali, tra cui lo Sviluppo Economico, ed è stata allocata in capo alla U.O. Commercio, Servizi e Fiere ridenominata U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere Presidio la competenza in merito al presidio delle misure finalizzate alla concessione agli operatori economici di indennizzi una tantum conseguenti alla crisi da Covid 19;
- la d.g.r. 17 marzo 2021, n. XI/4431 «V provvedimento organizzativo» che ha affidato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 26 luglio 2021, n. XI/5105 «XIII Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;
- la d.g.r. 29 dicembre 2021, n. XI/115826 «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», che ha confermato l'incarico di Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

#### DECRETA

1. Di non ammettere a valere sull'avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020 le 17 domande di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate.

2. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia nella sezione dedicata all'Avviso.

Il dirigente  
Roberto Lambicchi



Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI AL VALORE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PAGATA DAGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO RELATIVA AL PERIODO TRIBUTARIO AVENTE DECORRENZA NELL'ANNO 2020, AL NETTO DI EVENTUALI SANZIONI ED INTERESSI, DI CUI D.D.U.O. 30 GIUGNO 2021, N. 8949 - III PROVVEDIMENTO NON AMMESSI				
IDPRATICA	RAGIONE SOCIALE	Partita Iva	Protocollo numero	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'
3157926	GIULIO DI SABATO	09299270968	O1.2021.0029267	L'impresa richiedente non è una microimpresa
3158306	Ottorino D'Ippolito	05428560964	O1.2021.0029255	Veicolo non presente in banca dati ACI
3161025	Lattuada giorgio	05930970156	O1.2021.0029974	Veicolo non presente in banca dati ACI
3161518	ANTONINETTI LARA NIVES	02769630183	O1.2021.0030047	Veicolo non presente in banca dati ACI
3161631	Colloca umberto gaetano	09947460961	O1.2021.0030060	Veicolo non presente in banca dati ACI
3161747	TERRENI DAVIDE	03153490135	O1.2021.0030073	Veicolo non presente in banca dati ACI
3162264	Stefano Sanvito	10863630967	O1.2021.0030124	Veicolo non presente in banca dati ACI
3162992	Claudio Maria Ughi	07390210966	O1.2021.0030206	Veicolo non presente in banca dati ACI
3163633	DUNE SNC di M.MALAGUTI e C.	04953400969	O1.2021.0030260	Veicolo non presente in banca dati ACI
3163917	PAOLUCCI RAPPRESENTANZE SRL	06811190963	O1.2021.0030288	Veicolo non presente in banca dati ACI
3165208	Olcelli Federica	07011840969	O1.2021.0030400	Veicolo non presente in banca dati ACI
3168052	Boselli fabio	03365330178	O1.2021.0030775	Veicolo non presente in banca dati ACI
3168231	Francesco Pietranelli	03112620731	O1.2021.0030786	Impresa presente nel Registro Imprese fuori dalla Lombardia
3168493	ERRICO CLAUDIO	01753730207	O1.2021.0030825	Veicolo non presente in banca dati ACI
3170321	PANGALLO Giuseppe	06952550967	O1.2021.0030955	Veicolo non presente in banca dati ACI e veicolo oggetto di integrazione con bollo 2020 non pagato
3176863	Volpi luciano	03790940120	O1.2021.0031428	Veicolo non presente in banca dati ACI
3177580	Giacomi Giuseppe	00201480985	O1.2021.0031716	Veicolo non presente in banca dati ACI

**D.d.u.o. 18 febbraio 2022 - n. 1960  
2014116RFOP012 - Concessione Controgaranzie ai  
destinatari finali relativamente al diciannovesimo flusso delle  
operazioni garantite da parte dei confidi - mese di gennaio  
2022 - «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione  
della d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 - POR FESR 2014-2020 -  
Azione 111.3.d.1.1 - ID Bando RL012020010542**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO  
AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) N.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Considerato che l'art. 37 (4) Reg. 1303/2013 e s.m.i. recita che:

- qualora gli strumenti finanziari sostengano il finanziamento delle imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finalizzato alla creazione di nuove imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il rafforzamento delle attività generali di un'impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la penetrazione di nuovi mercati o nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti, fatte salve le norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. Tale sostegno può assumere la forma di investimenti materiali e immateriali nonché di capitale circolante nei limiti delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato e al fine di incentivare il settore privato a fornire finanziamenti alle imprese. Può anche includere i costi del trasferimento di diritti di proprietà in imprese, a condizione che tale trasferimento avvenga tra investitori indipendenti. Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica;
- nell'ambito del pacchetto di «Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19» oggetto di specifica risoluzione del Parlamento Europeo del

17 aprile 2020, l'art. 25 bis delle Modifiche al Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare il comma 11, prevede che nei casi in cui gli strumenti finanziari forniscano sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, non siano richiesti nel contesto dei documenti giustificativi, piani aziendali nuovi o aggiornati o documenti equivalenti, né prove che consentano di verificare che il sostegno fornito tramite lo strumento finanziario sia stato utilizzato agli scopi previsti;

Vista la legge regionale n.11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» che all'art. 2, comma 1 lettera c) prevede interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo della garanzia e del credito, sostenendo in particolare la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei Confidi»;

Richiamata la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che tra gli obiettivi regionali individua l'accesso al credito anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione dei criteri e delle modalità previsti dall'art. 2, comma 1 lett. c), della l.r.11/2014;

Atteso che la strategia del Programma Operativo Regionale intende, con l'Asse III, promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso il miglioramento e la facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde: in particolare, con l'Azione 111.3.d.1.1 (Azione 3.6.1 dell'Accordo di Programma) si intende promuovere il potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito, individuando nei Confidi i soggetti primari nel garantire un'adeguata copertura del territorio, nonché intermediari capaci di creare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche;

Dato atto che l'architettura del sistema lombardo della garanzia ha previsto un processo di integrazione e ottimizzazione dei Confidi con la strutturazione di un sistema sostenibile e semplificato, caratterizzato da crescenti livelli di servizio e di accesso al credito per micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti (MPMI) lombardi attraverso la razionalizzazione e ottimizzazione del primo livello e il ripensamento del secondo livello di garanzia;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 06 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 28 settembre 2020;
- la d.g.r. 6 marzo 2015 n. X/3251 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia» e s.m.i.;
- la d.g.r. 24 aprile 2015 n. X/3459 avente ad oggetto «Attuazione l.r. 11/2014: Sistema Lombardo della garanzia - Approvazione delle caratteristiche della linea di intervento «Controgaranzie» con la quale Regione Lombardia ha approvato le caratteristiche della Linea di intervento «Controgaranzie» (tramite la concessione di garanzie di secondo livello su portafogli di garanzie di primo livello rilasciate dai Confidi), misura prorogata fino al 31 gennaio 2019 con il decreto n. 13531 del 25 settembre 2018;
- la d.g.r. 31 luglio 2015 n. X/3961 con cui è stato istituito il Fondo Controgaranzie, individuando le risorse a valere sul POR FESR 2014-2020 e i criteri specifici della suddetta Linea di intervento, con una dotazione finanziaria iniziale di € 28.500.000,00 comprensiva delle spese di gestione del medesimo Fondo;
- la d.g.r. 30 marzo 2016 n. X/4989 con cui si sono apportate alcune modifiche relative all'adesione dei soggetti richiedenti (Confidi) e alle caratteristiche dell'agevolazione;
- il decreto 5804 del 21 giugno 2016 di approvazione dell'avviso «Linea di intervento Controgaranzie»;
- la d.g.r. 28 gennaio 2019 n. XI/1184 con la quale è stata istituita la linea di intervento «Controgaranzie 2», sono state approvate le caratteristiche della misura e individuata la dotazione iniziale in € 9.700.000,00 già trasferita al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- il decreto 3 giugno 2019, n. 7939 che, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, approva l'Avviso «Linea di Intervento Controgaranzie 2» con una dotazione finanziaria iniziale pari a € 9.700.000,00 a valere sul Fondo controgaranzie istituito con d.g.r. 3961/2015;



**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

- il decreto 23 luglio 2019, n. 10852 di approvazione dell'elenco di n. 9 Confidi ammessi ad operare sulla Linea di intervento Controgaranzie 2 e che potranno essere convenzionati con Finlombarda s.p.a. nonché la relativa assegnazione dei Plafond garantibili, secondo le modalità indicate all'articolo C.I.3 dell'Avviso;

Dato atto che:

- con il decreto 20 maggio 2016, n. 4505 è stata approvata, in attuazione della d.g.r. 4989/2016, la proposta di Accordo di Finanziamento per la gestione del «Fondo di garanzia Controgaranzie» sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 30 giugno 2016 con una quota iniziale di risorse pari a Euro 28.500.000,00 (n. 19220/RCC del 26 luglio 2016);
- con il decreto 24 ottobre 2019, n. 15276 è stato approvato, in attuazione della d.g.r. 1184/2019, l'atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. (n. 12630/RCC del 06 novembre 2019);
- con il decreto 26 febbraio 2020, n. 2503 è stato approvato il secondo atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a.;
- con il decreto 14 settembre 2021, n. 12117 è stato approvato il terzo atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione Fondo Controgaranzie di cui alla d.g.r. 4989/2016;
- con il decreto 9 novembre 2021 n. 15094 è stato approvato il quarto atto aggiuntivo all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo Controgaranzie istituito con la d.g.r. 4989/2016;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 avente ad oggetto: «20141T16RFOP012- POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Attuazione l.r. 11/2014: Sistema lombardo della garanzia - Istituzione e approvazione delle caratteristiche della «Linea di intervento Controgaranzie 3»;
- il decreto 23 aprile 2020, n. 4860 che, in attuazione della d.g.r. XI/3053 del 15 aprile 2020, ha approvato l'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3», con una dotazione finanziaria di € 7.500.000,00 a valere sul Fondo Controgaranzie istituito con d.g.r. 3961 del 31 luglio 2015, già trasferito totalmente al soggetto gestore Finlombarda s.p.a.;
- il decreto 19 maggio 2020, n. 5955 avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco dei Confidi con relativi plafond garantibili e cap ammessi ad operare sulla «Linea di intervento Controgaranzie 3» in attuazione della d.g.r. 3053 del 15 aprile 2020 - Asse Prioritario 111- Azione 111.3.D.1.1»;
- la d.g.r. n. 4371 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto «Incremento della Dotazione Finanziaria della Misura «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» - ASSE III AZIONE III.3.c.1.1 del POR FESR 2014-2020 di cui alla d.g.r. X/5892 del 28 novembre 2016 e d.g.r. XI/3378 del 14 luglio 2020» con la quale è stato deliberato di ridurre l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di Euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da Euro 28.500.000,00 a Euro 24.500.000,00;
- la d.g.r. n. 5130 del 2 agosto 2021 avente ad oggetto «Approvazione dei Criteri Applicativi della Misura Investimenti per la Ripresa: Linea Artigiani 2021 e Linea Aree Interne - Asse III Azione III.3.C.1.», con la quale è stato deliberato di ridurre ulteriormente l'ammontare del Fondo Controgaranzie dell'importo di Euro 4.000.000,00, pertanto il totale del Fondo Controgaranzie passa da Euro 24.500.000,00 a Euro 20.500.000,00;
- la d.g.r. n. 5376 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato ridotto il Fondo Controgaranzie da euro 20.500.000,00 a euro 16.888.836,48 al fine di finanziare la lista d'attesa della linea A Artigiani 2021 del bando Investimenti per la ripresa rideterminando la dotazione finanziaria di Controgaranzie 3 in euro 3.888.836,48;
- il decreto 15 ottobre 2021, n. 13801 avente ad oggetto: «Modifica degli avvisi «Linea di intervento Controgaranzie 2» in attuazione della d.g.r. 28 gennaio 2019 n. 1184 e «Linea di intervento Controgaranzie3» in attuazione della d.g.r. 15 aprile 2020 n. 3053» che modifica l'art. 3.2 «Variazioni» comma 3 per entrambi gli avvisi;
- il decreto 12 novembre 2021 n. 15378 di accertamento della somma di 3.611.163,52 a carico di Finlombarda s.p.a. a seguito della riduzione del Fondo Controgaranzie da utilizzare sulla linea A della misura Investimenti per la ripresa in attuazione della d.g.r. 5376/2021;

Dato atto che l'Avviso «Linea di intervento Controgaranzie 3» di cui al richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860, in coerenza con quanto disposto dalla richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053 stabilisce che le controgaranzie saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli Aiuti in «de minimis» relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

Visto il Regolamento UE 2 luglio 2020, n. 972 che ha prorogato la validità del Regime de minimis di cui al Reg. UE 1407/2013 fino al 31 dicembre 2023;

Valutata, successivamente alla notifica unica statale, l'opportunità di mantenere l'inquadramento in regime de minimis nell'ottica della complementarietà con le misure statali del Fondo Centrale di Garanzia;

Dato atto, pertanto, che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art.1 par.1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese/professionisti/società tra professionisti che si trovino in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- gli aiuti «de minimis» a valere sulla Linea di intervento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis»;
- il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) avviene attraverso il metodo di cui alla decisione n. 182/2010, prorogato nel 2013 da parte della Commissione;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
  - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del suddetto regolamento (UE);
  - attestati di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6.a del regolamento (UE) n. 1407/2013;

Considerato che, per la Linea Controgaranzie 3 la richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3053:

- individua quali soggetti che possono presentare domanda di partecipazione:
  - i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell'elenco di cui all'art.155 T.U.B. (oppure 112 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141) oppure all'Albo unico di cui all'art. 106 T.U.B.;
  - i Confidi ammessi al convenzionamento sulla Linea Controgaranzie 2 con il decreto n. 10852 del 23 luglio 2019, che non abbiano chiesto il recesso entro 15 giorni dall'adozione della d.g.r. n. 3053/2020;
- individua quali soggetti beneficiari della misura: le PMI (incluse le Società tra professionisti - STP - o Società multidisciplinari - SM - iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del d.m. 8 febbraio 2013 n. 34) e i liberi professionisti;
- stabilisce che il beneficio è concesso nei limiti previsti dal Reg. (UE) 1407/2013 sugli aiuti de minimis, a fronte di operazioni finanziarie che dovranno rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par. 4 del Regolamento UE 1303/2013): i) creazione di nuove imprese, ii) messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, iii) messa a disposizione di capitale di espansione, iv) messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, v) realizzazione nuovi progetti, vi) penetrazione nuovi mercati vii) sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti viii) sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento;

Dato atto, inoltre, che il richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860 di approvazione dell'Avviso stabilisce che gli otto (8) Confidi di cui al decreto 5955/2020 successivamente convenzionati con Finlombarda s.p.a. devono effettuare, ai sensi dell'art. C.2.1.1 «Istruttoria effettuata dai Confidi», un'attività istruttoria finalizzata in particolare a:

- acquisire la documentazione necessaria e verificarne la completezza;
- verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti beneficiari;
- determinare l'aiuto in «de minimis» espresso in ESL, della Controgaranzia concedibile, mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 prorogato dalla Commissione nel 2013 e verificarne la compatibilità con i limiti agli Aiuti in «de minimis»;
- verificare, fino al 1° luglio 2020, per le imprese beneficiarie

il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento, la presenza di una dichiarazione sottoscritta ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi su eventuali aiuti in «de minimis» ricevuti nell'arco degli ultimi 3 esercizi finanziari;

- verificare la presenza di una dichiarazione sottoscritta ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 e di non trovarsi in una delle situazioni di insolvenza di cui all'art. 4.6 a del Regolamento (UE) 1407/2013;
- trasmettere a Bandi online, ai sensi dell'art. C.2.1.2 «Modalità di invio», le richieste di controgaranzie che rispettino i requisiti previsti per le operazioni finanziarie sottostanti di cui all'art. B.1.3 «Caratteristiche delle operazioni finanziarie» dell'Avviso;

Dato atto che l'agevolazione si configura come Controgaranzia, rilasciata a titolo gratuito, su portafogli di garanzie concessi dai Confidi;

Precisato che la linea di Intervento Controgaranzie 3 non prevede a favore dei Confidi, per l'attività da essi svolta, alcuna agevolazione, nemmeno in forma indiretta;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che, in applicazione del d.m. 115/2017:

- gli obblighi di cui agli artt. 8 e 9 del d.m. 115/2017 sono in carico al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese, quale Responsabile del procedimento per l'Azione III.3.d.1.1;
- le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti in «de minimis» di cui all'art. 14 del d.m. 115/2017 sono in carico ai Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) convenzionati con Finlombarda s.p.a.;
- il CAR per la registrazione degli aiuti della misura Controgaranzie 3 è 12927;

Considerato che il richiamato decreto 23 aprile 2020, n. 4860 di approvazione dell'Avviso prevede che:

- Finlombarda s.p.a. svolga la propria attività istruttoria in base a quanto previsto dall'art. C.2.1.3 «Attività di istruttoria effettuata dal Gestore» e dagli Atti aggiuntivi all'Accordo di finanziamento;
- il Responsabile del procedimento, a conclusione delle attività istruttorie svolte dai Confidi e da Finlombarda s.p.a., fatta salva la disponibilità della dotazione finanziaria, approva con un proprio provvedimento, l'elenco delle controgaranzie ammissibili e non ammissibili a valere sulla presente Linea di intervento ogni mese solare successivo a quello di richiesta di Controgaranzie da parte dei Confidi;

Considerato che Finlombarda s.p.a. ha sottoscritto la convenzione prevista dall'art. C.1.4 «Termine per la sottoscrizione della Convenzione» dell'Avviso con tutti gli otto (8) Confidi ammessi dal richiamato decreto 19 maggio 2020, n. 5955 entro il termine del 30 giugno 2020;

Dato atto che i Confidi sono stati profilati e abilitati dal Responsabile del procedimento ad operare sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, come previsto dall'art. C.I.5 «Profilazione dei Confidi su RNA» dell'Avviso;

Preso atto che, con nota n. 01.2021.0038790 del 16 novembre 2021, Confirete Soc. Coop. ha comunicato che dal 11 novembre 2021 è avvenuta la fusione per incorporazione di Confapifidi Soc. Coop. in Ascomfidi Nord Ovest Soc. Coop. e che la nuova denominazione giuridica è Confirete Soc. Coop. che subentra nella titolarità di tutti i rapporti sottoscritti da Confapifidi Soc. Coop. e produttivi di effetti giuridici, assumendone i relativi diritti e obblighi;

Dato atto che, Confapifidi Soc. Coop. ovvero Confapi Lombarda Fidi S.C. con C.F. 98100410178 è stata ammessa ad operare sulle misure afferenti al Fondo Controgaranzie con i seguenti atti:

- con il decreto 10870 del 28 ottobre 2016 sulla Linea Controgaranzie 1 (approvata con il decreto 5804 del 21 giugno 2016) con plafond garantito di € 2,5 Ml e un Cap di € 100.000,00;
- con il decreto 10852 del 23 luglio 2019 sulla Linea Controgaranzie 2 (approvata con il decreto 7939 del 03 giugno 2019) con plafond garantito di € 2,5 Ml e un Cap di € 137.500,00;
- con il decreto 5955 del 19 maggio 2020 sulla Linea Controgaranzie 3 (approvata con il decreto 4860 del 23 aprile 2020) con plafond garantito di € 1,5 Ml e un Cap di €

120.000,00;

Verificato, ai sensi del comma 1 dell'art. A. 6 «Soggetti che possono presentare domanda di partecipazione all'Avviso», l'inserimento di Confirete Soc. Coop. C.F. 03862530015 con codice 19562 nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.

Ritenuto di prendere atto della fusione per incorporazione di Confapifidi Soc. Coop. in Ascomfidi Nord Ovest Soc. Coop. con la nuova denominazione giuridica Confirete Soc. Coop. C.F. 03862530015 e del conseguente subentro nella titolarità di tutti i rapporti sottoscritti da Confapifidi Soc. Coop. e produttivi di effetti giuridici, assumendone i relativi diritti e obblighi.

Dato atto che Aria s.p.a. provvederà all'aggiornamento del sistema informativo Bandi online sul quale vengono trasmessi i tracciati dei flussi informativi mensili e trimestrali da parte dei Confidi e Finlombarda s.p.a. aggiornerà le convenzioni in essere;

Verificato che i Confidi hanno trasmesso entro il 31 gennaio 2022 sulla piattaforma Bandi online il tracciato del flusso informativo del mese di gennaio 2022 contenente i dati identificativi di ciascuna Controgaranzia richiesta dal soggetto beneficiario della garanzia rilasciata dal Confido convenzionato;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore, ai sensi dell'articolo C.2.1.3. «Attività istruttoria effettuata dal gestore» dell'Avviso ha provveduto:

- ad effettuare l'istruttoria delle richieste di controgaranzie pervenute nel mese solare precedente e in particolare a verificare la completezza documentale delle visure RNA ai sensi dell'art. C.2.1.2 comma 2 dell'Avviso nell'ambito delle richieste trasmesse dai Confidi tramite la piattaforma Bandi on line;
- a trasmettere in data 14 febbraio 2022 al Responsabile del Procedimento, attraverso la piattaforma informativa Bandi online, le risultanze degli esiti istruttori inviando gli allegati sottoindicati:
  - Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento» - diciannovesimo flusso informativo del mese di gennaio 2022;
  - Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - diciannovesimo flusso informativo del mese di gennaio 2022;

Recepite e fatte proprie le risultanze istruttorie derivanti dall'analisi dei suddetti flussi informativi effettuati dai Confidi e da Finlombarda s.p.a. ciascuno per le parti di competenza;

Ritenuto, pertanto, con riferimento ai flussi informativi del mese di gennaio 2022 inviati dai Confidi entro il termine del 31 gennaio 2022 e sul quale Finlombarda s.p.a. ha effettuato le verifiche di cui all'art. C.2.1.3 «Attività istruttoria effettuata dal gestore» di procedere all'approvazione dei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento» - Tabella 1 e Tabella 2 - relativo al diciannovesimo flusso informativo del mese di gennaio 2022;
- Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» -diciannovesimo flusso informativo del mese di gennaio 2022;

Ritenuto in particolare che con il flusso informativo del mese di gennaio si concedono le seguenti controgaranzie riferite al plafond garantito e al relativo Cap come indicato nell'Allegato A tabella 1 e qui di seguito riportato:

FLUSSO MESE DI GENNAIO 2022					
	N. Controgaranzie presentate	N. Controgaranzie ammesse	Plafond garantito	CAP %	Cap maturato
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	19	19	1.046.400,00	8,00	83.712,00
Sviluppo Artigiano Società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	8	8	128.000,00	8,00	10.240,00
ASCONFIDI LOMBARDIA	11	11	136.000,00	8,00	10.880,00
	38	38	1.310.400,00		104.832,00

**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

Ritenuto di prendere atto dell'aggiornamento del plafond garantito, dell'importo del Cap e del Cap residuo per le successive escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di cui all'Allegato A Tabella 2;

Stabilito che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Destinatari finali l'ammissione o la non ammissione al beneficio della controgaranzia, evidenziando l'aiuto de minimis, eventualmente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda (ESL);

Dato atto che:

- l'art. D.5 dell'Avviso individua il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle Imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile del procedimento;
- il presente provvedimento è assunto nei termini previsti dall'Avviso in quanto conclude questa fase del procedimento amministrativo entro il mese solare successivo a quello di richiesta di controgaranzie da parte dei Confidi come previsto dall'art. C.2.2 «La concessione delle controgaranzie» dell'Avviso stesso;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il d.d.u.o. 21 gennaio 2022 n. 511 con oggetto: «POR FESR 2014-2020. Aggiornamento nomina del responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico» con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito della d.g.r. 17 gennaio 2022 n. XI/5859 «I Provvedimento Organizzativo 2022», il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi, e programmazione per lo sviluppo economico», quale nuovo Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- il d.d.u.o. 3 febbraio 2022 n. 1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito dei sopra citati provvedimenti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale Sviluppo Economico, quale Responsabile dell'azione III.3.d.1.1 per la fase di selezione e concessione relativa alle misure che operano sul Fondo Controgaranzie;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese», secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 1037 del 3 febbraio 2022;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento provvede:

- a disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it) e di Finlombarda s.p.a.;
- agli adempimenti di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 contestualmente all'adozione del presente provvedimento, in relazione ai soggetti beneficiari di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto inoltre che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. 71 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**DECRETA**

1. Di approvare, con riferimento ai flussi informativi del mese di gennaio 2022 inviati entro il termine del 31 gennaio 2022 da parte dei Confidi convenzionati e validati da Finlombarda s.p.a., l'Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento» Tabella 1 - relativo al diciannovesimo flusso informativo del mese di gennaio 2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di prendere atto dell'aggiornamento del plafond garantito, dell'importo del Cap e del Cap residuo per le successive escussioni a seguito di eventuali escussioni, rinunce e decadenze di cui all'Allegato A «Aggiornamento Plafond e Cap di riferimento»

Tabella 2, relativo al diciannovesimo flusso del mese di gennaio 2022 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di concedere le controgaranzie ai Destinatari finali, di cui all'Allegato B «Elenco controgaranzie concesse» - diciannovesimo flusso informativo del mese di gennaio 2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di prendere atto della fusione per incorporazione di Confapifidi Soc. Coop. in Ascomfidi Nord Ovest Soc. Coop. con la nuova denominazione giuridica Confirete Soc. Coop. C.F. 03862530015 e del conseguente subentro nella titolarità di tutti i rapporti sottoscritti da Confapifidi Soc. Coop. e produttivi di effetti giuridici, assumendone i relativi diritti e obblighi.

5. Di provvedere all'invio ai Confidi del presente provvedimento e dei relativi allegati, secondo le previsioni dell'art. C.2.2 «Concessione delle controgaranzie» dell'Avviso.

6. Di disporre che ogni Confidi provvederà a comunicare ai Destinatari finali l'ammissione o la non ammissione al beneficio della controgaranzia, evidenziando l'aiuto de minimis, eventualmente percepito, espresso in termini di equivalente Sovvenzione Lorda (ESL).

7. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, in relazione ai Destinatari finali di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Il dirigente  
Maria Carla Ambrosini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato A Aggiornamento Plafond e CAP riferimento

Tabella 1 flusso mese di 2022-Gennaio

Confidi	N._controaggaranzie_presentate	N._controgaranzie_ammesse	Plafond_garantito	CAP_%	Importo_del_CAP_Maturato
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	19	19	1.046.400,00 €	8,00 %	83.712,00 €
ASCONFIDI LOMBARDIA	11	11	136.000,00 €	8,00 %	10.880,00 €
Sviluppo Artigiano Societa' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	8	8	128.000,00 €	8,00 %	10.240,00 €
TOTALE	38	38	1.310.400,00 €		104.832,00 €

Tabella 2 Aggiornamento del plafond garantito, del CAP e del CAP residuo per successive escussioni

Confidi	Plafond_garantibile	Plafond_garantito	Cap_%	Importo_del_Cap_Maturato	CapResiduo_EventualiEscussioni
ASCOMFIDI VARESE SOC.COOP. O COOPERATIVE DI GARANZIA PER I COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VARESE	251.350,00 €	12.000,00 €	8,00 %	960,00 €	960,00 €
ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN BREVE ASCONFIDI LOMBARDIA	26.871.251,00 €	9.224.297,69 €	8,00 %	737.943,82 €	737.943,82 €
ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA – SOCIETÀ COOPERATIVA	580.212,00 €	344.800,00 €	8,00 %	27.584,00 €	27.584,00 €
CONFAPIFIDI – SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI	1.500.000,00 €	0,00 €	8,00 %	0,00 €	0,00 €
CONFIDI SYSTEMA! SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI E IN FORMA ABBREVIATE "CONFIDI SYSTEMA!"	29.734.909,00 €	1.717.200,00 €	8,00 %	137.376,00 €	137.376,00 €
COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA SOC.COOP.	1.743.845,00 €	388.713,60 €	8,00 %	31.097,08 €	31.097,08 €
COOPERATIVA FIDI E GARANZIA DEL CREDITO PER ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE, SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATE "ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L."	17.344.366,00 €	8.663.449,64 €	8,00 %	693.075,97 €	693.075,97 €
SVILUPPO ARTIGIANO SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	15.701.808,00 €	8.146.382,00 €	8,00 %	651.710,56 €	651.710,56 €
TOTALE	93.727.741,00 €	28.496.842,93 €		2.279.747,43 €	2.279.747,43 €



### Allegato B - Elenco controgaranzie concesse

Confidi	FLUSSO_Mensilità	ID_domanda_(Bandi_Online)	Codice_Pratica_Confidi	Soggetto_Beneficiario	Natura_giuridica	CF	Sede_Operativa	ESL_Controgaranzia	Importo_Controgaranzia	Scadenza_Controgaranzia	Finalità	COR
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435115	240913000288808	GHISLENI GIAN MARIO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	GHSGMR40P08A794L	Valmadrera	240,00 €	12.000,00 €	22/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103817
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435258	240910000285591	DITTA ENRICO MARZORATI - S.A.S. DI LUIGI ED ETTORE	1.2.30	00171340136	013133	40,00 €	2.000,00 €	20/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102517
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436535	800032901701628 79069F5F9D41FB8 425EB4588A74B23	NI.MA. S.A.S. DI FLACCADORI NICOLA E C.	1.2.30	04020570984	017067	4.361,59 €	64.000,00 €	03/12/2026	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102528
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436549	800032901701629 CF4B5D804A479A9 9EB22AB2E30475B	SIPEC S.R.L.	1.3.20 Società a responsabilità limitata	03941560983	Roncadelle	640,00 €	32.000,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8106690
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436551	8000329017016F0 DE47A3D0A349D1B 773620BE2CEEBA	MAPEN S.R.L.	1.3.20 Società a responsabilità limitata	03376560987	Corte Franca	1.600,00 €	8.000,00 €	23/11/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8106992
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436552	800032901701658 3687A31E1D4B998 C6B3EFD2374C5FF	AL. FA LAMINATI S.R.L.	1.3.20	03034290175	017069	40.000,00 €	200.000,00 €	15/06/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103345
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436554	80003290170166D C203BAB6D34BF18 2794A370D4D7709	OF.ME.TRA. DI PELIZZARI GIOVANNI E C. SNC	1.2.20	00331700179	017174	3.280,20 €	96.000,00 €	30/06/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103303
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436555	800032901701694 5DD08CBD564BE58 67CEADFA1056B37	COSTRUZIONI EDILI CALDINELLI DI CALDINELLI ALESSANDRO	1.1.20	CLDLSN80T22E333Q	017182	640,00 €	32.000,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8107216
ARTFIDI LOMBARDIA srl	2022-Gennaio	3436556	800032901701646 729CD82FC84A919	IMMOBILIARE ALEN DI MESITI	1.2.30	04141460164	016024	1.021,44 €	44.800,00 €	01/01/2027	Capitale per il rafforzamento	8102526



- Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese			A008B29DC059A9A	MARIA PIA & C. S.A.S.							delle attività generali dell' impresa	
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436557	8000329017016115EE2F2837F47AF98CC64C8D6BCA538	TECNOPIU' S.R.L.	1.3.20	08232210966	108039	2.400,00 €	120.000,00 €	15/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8104016
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436558	8000329017016D2A8410DF64A4E158EF3CE1E3C83DB6D	ELA.CON. SRL	1.3.20 Società a responsabilità limitata	04221140983	Ghedi	1.147,79 €	19.200,00 €	31/12/2026	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8106688
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435148	240910000282852	SASSELLA FEDERICA	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	SSSFRC83T66C933R	Cantù	280,00 €	14.000,00 €	31/10/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8102524
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436560	8000329017016DAE5B66D4107425F8E6C49B30BDD202C	MAPEN S.R.L.	1.3.20 Società a responsabilità limitata	03376560987	Corte Franca	1.600,00 €	80.000,00 €	23/11/2022	Capitale di costituzione e/o avviamento	8106664
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436562	8000329017016542C045953B341A888B5841011A19D40	VERNICIATURA INFISSI E ARREDAMENTI PICCINELLI DI PICCINELLI MASSIMO	1.1.20	PCCMSM63M21D251T	017142	191,82 €	6.400,00 €	30/05/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8106679
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436563	8000329017016ED61D4C187BE4C508CBBC5924D543B1A	AUTOSCUOLA MAGGI DI MAGGI LEONARDO	1.1.20	MGGLRD68M01F471T	017113	1.308,48 €	19.200,00 €	17/11/2026	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8103738
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436564	8000329017016A72BFDD3C3A6A9FA90CD25F279327A3	NORMAN COSMETICS DI FASOLI E CABRINI SNC	1.2.20	00974060196	019018	342,00 €	24.000,00 €	30/09/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8102525
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436565	80003290170167CD6FDEDF4DF4321B6A947118F9E92DF	GNALI GIUSEPPE PINELA E FIGLIE S.N.C.	1.2.20	01584760175	017096	456,00 €	16.000,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8103301
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436566	8000329017016EFB8B4CA38245AA809D7EFF8C6EE045	INFOTRE DI MARANTA IVAN E C. SAS	1.2.30	03246400174	017170	11.477,88 €	192.000,00 €	11/11/2026	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8103133
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436567	80003290170164E04DB7C41AC4F709B30201DD8D63ED5	MORI DOMENICO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	MRODNC47P24E738O	Lumezzane	320,00 €	16.000,00 €	30/06/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8107231
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436568	8000329017016A5CE09D56CC54F8D93B80AB918578E5D	SIPEC S.R.L.	1.3.20 Società a responsabilità limitata	03941560983	Roncadelle	384,00 €	19.200,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell' impresa	8102527

**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436569	800032901701634 15AA491D2D44D1B 808E5129E586379	VERNICIATURA INFISSI E ARREDAMENTI PICCINELLI DI PICCINELLI MASSIMO	1.1.20	PCCMSM63M21D251T	017142	959,12 €	32.000,00 €	30/05/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103130
ARTFIDI LOMBARDIA srl - Cooperativa Fidi e Garanzia del Credito per Artigiani e Piccole Imprese	2022-Gennaio	3436570	8000329017016EF 6425C06474466BA 6EA4671698A1CDE	ONORANZE FUNEBRI BRESCIA E PROVINCIA S.R.L.	1.3.20	03736470984	017029	3.053,12 €	25.600,00 €	07/12/2024	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8107210
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435154	240913000285963	SEGATTO GRAZIANO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	SGTGZN61D14C388N	Galbiate	160,00 €	8.000,00 €	31/10/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103820
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438255	900090502701693 8C45FCEA344FF19 EA9735A54212657	F.LLI BONFANTI SNC DI ANGELO E GIUSEPPE BONFANTI	1.2.20	01696210135	097002	200,00 €	10.000,00 €	05/12/2022	Capitale di espansione	8106969
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438256	900090502701689 7A7B0F3FBA4B29B 1E6340CCCC10C47	A.W.P. ITALIA SRL	1.3.20 Società a responsabilità limitata	03535100139	Verderio	240,00 €	12.000,00 €	08/10/2022	Capitale di espansione	8106680
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438269	9000905027016A4 60ADAC1FA94140A B91559EE6531CA2	G. & G. TASTATORI DIAMANTATI DI GUGLIERI MAURO E STEFANO SNC	1.2.20	01162740334	018020	160,00 €	8.000,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102531
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438277	900090502701694 F6D1399DAD4F4F9 D8BDFC26F9AE5AC	OFFICINE SBRIGLIO SRL SEMPLIFICATA	1.3.20	09555520965	013114	640,00 €	32.000,00 €	29/10/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102532
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438280	90009050270169F F28FFDF20043F49 9A26B7839E46E37	BSA TRASPORTI DI BRANCACCI SERGIO	1.1.20	BRNSRG74D12D960E	018008	320,00 €	16.000,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8107470
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438281	90009050270169A 9773C55D1441C1A 32C73D5A22CD956	BSA TRASPORTI DI BRANCACCI SERGIO	1.1.20	BRNSRG74D12D960E	018008	160,00 €	8.000,00 €	28/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103824
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438316	900090502701614 77A71C38DF4D188 685E1F3AE895103	G. & G. TASTATORI DIAMANTATI DI GUGLIERI MAURO E STEFANO SNC	1.2.20	01162740334	018020	400,00 €	20.000,00 €	31/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8106960
Sviluppo Artigiano Società' consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi	2022-Gennaio	3438326	90009050270165C F3922915F34674A 64CB695F53031C3	BSA TRASPORTI DI BRANCACCI SERGIO	1.1.20	BRNSRG74D12D960E	018008	440,00 €	22.000,00 €	28/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102529
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435175	240916000289047	ALLONI ERALDO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	LLNRLD56R07G388N	Albuzzano	120,00 €	6.000,00 €	10/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103344



ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435194	240904000287757	MORANDI PAOLO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	MRNPLA64L09E102X	Gorla Minore	80,00 €	4.000,00 €	17/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8106675
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435196	240913000282314	BIAVASCHI ALEX	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	BVSLXA76S11F133Q	Cassina Valsassina	80,00 €	4.000,00 €	31/10/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8103299
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435200	240913000288791	GHISLENI GIAN MARIO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	GHSGMR40P08A794L	Valmadrera	240,00 €	12.000,00 €	20/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102518
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435207	240910000285582	DITTA ENRICO MARZORATI - S.A.S. DI LUIGI ED ETTORE	1.2.30	00171340136	013133	560,00 €	28.000,00 €	20/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102523
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435228	240904000287748	MORANDI PAOLO	1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo	MRNPLA64L09E102X	Gorla Minore	179,55 €	6.000,00 €	21/12/2022	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8102519
ASCONFIDI LOMBARDIA	2022-Gennaio	3435231	240910000285608	DITTA ENRICO MARZORATI - S.A.S. DI LUIGI ED ETTORE	1.2.30	00171340136	013133	1.197,00 €	40.000,00 €	10/06/2023	Capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa	8106971
								80.919,99 €	1.310.400,00 €			

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

## D.G. Formazione e lavoro

**D.d.u.o. 18 febbraio 2022 - n. 1912**

**Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'«Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YEI»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante

la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art.31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 5 luglio 2018,

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di il livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	FONDAZIONE MAZZINI
OFFERTA FORMATIVA	782
ID_PRATICA	3429283
ID_BENEFICIARIO	216010
ID_SEZIONE	ID sezione 32629 - Operatore elettrico - Sezione A
IMPORTO ASSEGNATO	€ 30.532,00
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2022.0066938
DATA PROTOCOLLO	17/02/2022

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C - lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, in quanto il pagamento verrà effettuato dall'organismo pagatore IGRUE;

#### DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- Fondazione Mazzini - importo assegnato € 30.532,00 - riferimento protocollo E1.2022.0066938 del 17 febbraio 2022;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia [www.garanziaiovani.regione.lombardia.it](http://www.garanziaiovani.regione.lombardia.it);

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente  
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 739 del 14 febbraio 2022**

**Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Approvazione del contributo provvisorio in favore del comune di Pegognaga Per la realizzazione dell'intervento «Lavori Di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Anselmi - ID70, CUPD63G18000060001**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari Delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate altresì le ordinanze commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il 29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano

alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili»;

- 5 novembre 2014, n. 69 «Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»;
- 26 gennaio 2015, n. 82 «Ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012»;
- 11 settembre 2015, n. 133 «Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.»;

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unitario Piano degli Interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest'ultima promulgata il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto altresì che l'intervento di ricostruzione proposto dal Comune di Pegognaga, denominato «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Anselmi» risulta presente nell'«*Allegato B: progetti ammessi in corso di progettazione*» della richiamata 7° rimodulazione del Piano e che per lo stesso sono stati riservati contributi per un importo complessivo di € 4.500.000,00.

Preso atto infine della nota, acquisita in atti con protocollo n.C1.2021.0002410 del 12 ottobre 2021, con la quale il Comune di Pegognaga ha trasmesso il progetto «*Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Anselmi*», concernente interventi di riparazione, miglioramento sismico e di adeguamento alla normativa, finalizzati all'ottenimento dell'agibilità ed al conseguente riutilizzo pubblico dell'immobile, sottoposto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, per la relativa ammissione al contributo da parte del Commissario;

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento in argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, così come meglio riportato di seguito:

	<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO</b>	<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO</b>
LAVORI E SICUREZZA	€ 3.107.170,97	€ 3.107.170,97
IVA SUI LAVORI	€ 310.717,10	€ 310.717,10
SPESE TECNICHE	€ 352.156,84	€ 310.717,10
COMMISSIONE DI GARA	€ 10.000,00	€ 10.000,00
CUC	€ 18.643,03	€ 18.643,03
SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 5.000,00	€ 5.000,00
CONTRIBUTO ANAC	€ 600,00	€ 600,00
GEOLOGO	€ 2.239,92	€ 2.239,92
INDAGINI	€ 42.995,90	€ 42.995,90
SAGGI PITTORICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
ARCHEOLOGO	€ 1.500,00	€ 1.500,00
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	€ 25.000,00	€ 25.000,00
SPESE ALLACCI E FORNITURE	€ 15.000,00	€ 15.000,00
ARREDI	€ 366.000,00	€ 366.000,00
IMPREVISTI	€ 237.976,24	€ 237.976,24
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 4.500.000,00	€ 4.458.560,25

	QUADRO TECNICO ECO- NOMICO DI PROGETTO PRIMA DELLA GARA D'APPALTO	QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE PRIMA DELLA GARA D'APPALTO
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:		
RIMBORSO ASSICURATIVO	€ -	€ -
COFINANZIAMENTO	€ -	€ -
A CARICO DEL COMMISSA- RIO DELEGATO	€ -	€ 4.458.560,25

Preso atto, altresì, che da detta istruttoria si evince un contributo provvisorio a carico dei Fondi per la ricostruzione assegnati al Commissario Delegato pari a € 4.458.560,25.

Preso atto infine che:

- la documentazione progettuale, a seguito della specifica richiesta del Comitato Tecnico Scientifico del 9 novembre 2021, è stata integrata da ultimo il 2 dicembre 2021, con nota acquisita a prot. n. C1.2021.2847;
- il progetto di che trattasi è stato nuovamente presentato al Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 14 dicembre 2021 che ne ha rinviato la valutazione per mancato recepimento delle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza nell'autorizzazione n.5290-P del 10 giugno 2021 ed infine, a seguito di chiarimenti intercorsi tra la Soprintendenza e i tecnici progettisti con conseguente rilascio dell'autorizzazione MIC, nella seduta del 18 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole al finanziamento dell'intervento secondo il quadro tecnico-economico sopra riportato.

Ritenuto pertanto di poter assegnare al Comune di Pegognaga un contributo provvisorio di € 4.458.560,25 per la realizzazione dell'intervento denominato «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Anselmi» - ID70, CUPD63G18000060001.

Ricordato inoltre che al Comune di Pegognaga per il presente intervento non sono state erogate anticipazioni.

Dato atto che la spesa di cui trattasi troverà copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 28 dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777.

Richiamato il Contratto di mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n. 6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149.

Ricordato che il Contratto di mutuo citato prevede specifiche modalità di erogazione del contributo e che pertanto sarà necessario fissare le modalità di erogazione compatibili con il finanziamento di interventi la cui copertura economica sia garantita con le risorse derivanti dal mutuo stesso.

Dato atto del fatto che, in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, si sono tenuti incontri operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., finalizzati alla definizione delle modalità di rendicontazione parziale delle spese sostenute con le risorse derivanti dal mutuo in parola.

Preso atto delle prescrizioni ricevute, le quali - per l'intervento in argomento - in sintesi sono così riassumibili:

- è consentito il cofinanziamento dei progetti con fondi derivanti dal Mutuo e altri Fondi nella disponibilità del Commissario;
- la rendicontazione della spesa può avvenire solo per stati di avanzamento di lavori effettivamente eseguiti e quietanzati, fatta salva la quota del 20%, erogabile in anticipazione.

Ritenuto di dover rimandare a successivo atto l'esatta definizione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola.

Ritenuto altresì di dover stabilire le seguenti modalità di erogazione provvisoria del contributo, in linea con quelle previste dal Contratto di Mutuo stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a rogito del Consiglio Nazionale del Notariato, notaio dr.ssa Sandra De Franchis, identificato al Fascicolo n.6586824, Repertorio 10795, Raccolta n. 5149:

- a titolo di anticipazione, fino al 20% del contributo definitivo;
- per le quote successive di contributo, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori accompagnati dai documenti giustificativi delle spese secondo le specifiche regole che saranno fissate con successivo atto Commissariale;
- per ciascun stato di avanzamento lavori verrà recuperata in modo proporzionale la quota di anticipazione erogata.

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313, con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il proprio precedente decreto n. 47/2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Recepite integralmente le premesse:

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico dell'intervento proposto dal Comune di Pegognaga e denominato «Lavori di riparazione e miglioramento sismico del Teatro Anselmi», quanto meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, il quale, nella seduta del 18 gennaio 2022, ha espresso parere favorevole alla concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento stesso, secondo il quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di concedere, conseguentemente, al Comune di Pegognaga un contributo provvisorio di € 4.458.560,25 per la realizzazione dell'intervento «Lavori di miglioramento sismico del Teatro Anselmi» - ID 70, CUP D63G18000060001;

4. che il contributo provvisorio di cui al precedente punto 3 trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 28 dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777;



## Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

5. di rimandare a successivo atto l'esatta definizione delle modalità di rendicontazione a stato di avanzamento lavori per gli interventi finanziati con il mutuo in parola.

6. di trasmettere il presente atto al Comune di Pegognaga, per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 740 del 14 febbraio 2022**

**Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i. - Presa d'atto di una rendicontazione finale con economia a termine degli interventi su finanziamenti per la ricostruzione già concessi del settore agricoltura e agroindustria - CUP: E63G13001060008 - Provvedimento n. 198**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 30 dicembre 2021, n. 234, sino alla data del 31 dicembre 2022.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto*

*Incaricato dell'Istruttoria - SI*, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;

- l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 392 «*Disposizioni attuative urgenti per la conclusione dei procedimenti di istruttoria, assegnazione e rendicontazione relativi ad istanze di contributo per la ricostruzione privata soggette ad aiuti di stato per il settore agricoltura e agroindustria - modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro s.m.i. - Primo provvedimento*» e la successiva integrazione ordinanza 27 giugno 2018, n. 398.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa ordinanza n. 13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'ordinanza n. 13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n. X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «*Soggetti richiedenti*» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'Ordinanza Commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «*Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari*», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Visto infine il decreto regionale 28 novembre 2018, n. 17591 «*Autorizzazione per il completamento delle erogazioni su conti correnti vincolati di contributi finalizzati alla ricostruzione assoggettati alle notifiche aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria ai sensi dell'ordinanza n. 392 del 7 giugno 2018 e successivi provvedimenti*», con il quale taluni soggetti beneficiari ed i soggetti autorizzati all'esercizio del credito prescelti dai medesimi sono stati autorizzati alla richiesta a Cassa Depositi e Prestiti spa delle somme mancanti a completamento del con-



## Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

tributo concesso da depositare sul conto vincolato e finalizzato agli interventi di ricostruzione, così come disposto al punto 1 dell'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 427 del 9 ottobre 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamata la propria precedente Ordinanza:

- 7 settembre 2015, n.130 «Concessione del contributo per alcune imprese Agricole e Agroindustriali, provvedimento n. 53», con la quale – fra l'altro – è stato concesso il contributo per la realizzazione dell'intervento ID 52023113, intestato all'AZIENDA AGRICOLA BERTOLETTA DI ZIOCCHI OMERO & C. S.s. - SOCIETÀ AGRICOLA di Pegognaga (MN) (C.F./PIVA 00455800201) per complessivi € 4.053.855,04;
- 24 febbraio 2017, n.294 «Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto di un'economia sul finanziamento già concesso, provvedimento n. 112», con la quale – fra l'altro – è stato rideterminato, in diminuzione, il contributo di cui al punto precedente in complessivi € 4.047.737,03;
- 8 novembre 2017, n.351 «Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. – Nuova concessione e rideterminazione del contributo ad imprese del settore Agricoltura e Agroindustria e presa d'atto della variante progettuale non sostanziale con conferma del contributo per gli interventi ID51484704 e ID52023113, provvedimento n. 125.», con la quale – fra l'altro – si è preso atto della variante non sostanziale, approvata dal S.I.I., inerente il progetto di cui trattasi.

Visti altresì il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria 4 gennaio 2022, n. 5 del S.I.I. Agricoltura e Agroindustria, con il quale viene approvata la rendicontazione finale, viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 3.889.726,47 e viene determinato in € 316.300,79 gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n. 52023113 (CUP N. E63G13001060008) presentato dall'AZIENDA AGRICOLA BERTOLETTA DI ZIOCCHI OMERO & C. S.s. - SOCIETÀ AGRICOLA di Pegognaga (MN).

Ricordato che per il progetto di cui trattasi – nel tempo – sono state erogate anticipazioni a stato di avanzamento lavori per complessivi € 3.573.425,68 e più precisamente:

- € 795.508,81 con decreto del S.I.I. n. 1330 del 18 gennaio 2017;
- € 891.485,68 con decreto del S.I.I. n. 11965 del 3 ottobre 2017;
- € 730.316,36 con decreto del S.I.I. n. 16535 del 20 dicembre 2017;
- € 447.016,16 con decreto del S.I.I. n. 7671 del 25 giugno 2018;
- € 340.451,23 con decreto del S.I.I. n. 14069 del 3 ottobre 2018;
- € 287.952,50 con decreto del S.I.I. n. 9797 del 13 agosto 2020;
- € 80.694,94 con decreto del S.I.I. n. 602 del 25 gennaio 2021.

Ricordato che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato mediante il meccanismo del finanziamento bancario agevolato per la ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95/2012.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto e fare proprie le risultanze istruttorie finali del Soggetto Incaricato all'Istruttoria per il Settore «Agricoltura ed Agroindustria», relativamente alla concessione del contributo definitivo ed alla relativa erogazione ordinata all'Istituto di Credito di competenza, così come meglio descritto nel decreto dello stesso S.I.I. 4 gennaio 2022, n. 5, con il quale viene rideterminato il contributo concedibile in complessivi € 3.889.726,47 e vengono determinati in € 316.300,79 gli importi da liquidare a saldo con le modalità operative del conto corrente vincolato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n.392 e successivi provvedimenti, relativamente al progetto n.52023113 (CUP n.E63G13001060008) presentato dall'AZIENDA AGRICOLA BERTOLETTA DI ZIOCCHI OMERO & C. S.s. - SOCIETÀ AGRICOLA di Pegognaga (MN);

2. di prendere altresì atto delle economie generatesi a seguito della liquidazione a saldo del contributo al beneficiario, pari a € 158.010,56;

3. di autorizzare conseguentemente l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pegognaga, a procedere alla restituzione delle somme residue dopo il pagamento del saldo contributo, così come meglio indicato al precedente Punto 2, nei modi e nei termini previsti dalla vigente Convenzione ABI-CdP, e successivamente di darne comunicazione alla scrivente Struttura Commissariale;

4. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente, all'Istituto di Credito interessato, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e al beneficiario del contributo;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 741 del 14 febbraio 2022**

**Ordinanza n. 545 dell'11 febbraio 2020 inerente al finanziamento del progetto «Intervento di consolidamento statico del «Ponte Mirasole» presentato dal Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po - AP\_PUB\_09, CUP J47H18002010001. Presa d'atto della rendicontazione finale ed erogazione della quota di saldo**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione degli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Preso atto del disposto delle Ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n.3, con la quale è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Considerato che gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 hanno prodotto, tra l'altro, danni ingenti al patrimonio pubblico.

Ricordato in particolare l'art.4, comma 1, lettera a) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario Delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili pubblici adibiti a servizi, in relazione al danno effettivamente subito.

Ricordato altresì che nell'ambito della ricognizione di cui all'Avviso Pubblico 9 giugno 2017, inerente il fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, era stato indagato anche il danno inerente agli immobili pubblici.

Visti:

- l'ordinanza n. 545 dell'11 febbraio 2020, avente ad oggetto l'approvazione e finanziamento del progetto «Intervento di consolidamento statico del Ponte Mirasole» presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po - id. AP\_PUB\_09, con cui il Commissario Delegato ha stabilito un contributo provvisorio a proprio carico pari ad € 485.000,00.
- il decreto n. 21 dell'8 febbraio 2021 inerente all'«Intervento di consolidamento statico del Ponte Mirasole» presentato dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po - AP\_PUB\_09, con cui si determina il contributo definitivo a carico del Commissario Delegato in € 447.000,00 e contestualmente si provvede alla liquidazione della somma di € 223.500,00 quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario delegato per la realizzazione dell'intervento medesimo.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n.119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto a sostituire il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, e dato atto che tale decreto n.119/2020 risulta applicabile all'intervento in oggetto in quanto assorbe integralmente le precedenti disposizioni vigenti.

Richiamati quindi il punto 5.2 «*Fase istruttoria finale e conferma del contributo effettivo*» del sopra richiamato Decreto n. 119/2020, nonché il punto 5.3 «*Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale per interventi in favore di immobili pubblici*» dello stesso, con cui si definiscono le modalità per la determinazione del contributo definitivo e la documentazione necessaria ad erogare le quote di contributo.

Vista la nota, acquisita a protocollo n.C1.2022.0000076 del 18 gennaio 2022, con cui il Consorzio di bonifica ha trasmesso la documentazione prevista al punto 5.3 delle sopra novellate Disposizioni, ai fini della erogazione della quota di saldo finale, ed allo scopo allega:

- Conto finale dei lavori;
- Copia del SAL finale e dei certificati di pagamento;
- Copia delle fatture;
- Fotocopie dei mandati e delle quietanze di pagamento;
- Documenti di Regolarità Contributiva (DURC) e dei controlli fiscali eseguiti;
- Copie degli atti amministrativi che dimostrino gli impegni di spesa e di liquidazione;
- La relazione descrittiva finale e documentazione grafica e fotografica che dia conto dei risultati dell'intervento;
- Certificati di regolare esecuzione dei lavori e collaudo;
- Dichiarazioni relative agli adempimenti previsti dall'Ordinanza 178/2015 ovvero le stampe dei report del sistema «T&T e ADEMPIMENTI DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI SISMA 2012»;
- Documentazione attinente a perizia di variante intervenuta ai sensi del d.lgs. n.50/2016.

Visti quindi i punti 7 e 7.1 del più volte citato decreto n. 119/2020, che dettano le norme in materia di perizia di variante.

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa e contabile presentata in allegato al suddetto rendiconto finale, nonché la congruità, conformità ed effettività delle spese presentate unitamente all'istanza di erogazione per il saldo lavori di cui sopra

Preso atto altresì delle risultanze delle attività istruttorie tecnico-amministrative e contabili condotte dalla Struttura Commissariale su detta rendicontazione finale, dalla quale si evince che:

- è stato rendicontato un importo complessivo, interamente ammissibile, pari ad € 423.980,79, suddiviso in € 347.818,34 per lavori; € 30.593,95 per imprevisti; € 33.892,78 per spese tecniche; € 10.651,82 per indagini; € 100,00 per spese amministrative; € 923,90 per indennità;
- dalla comparazione tra gli importi rendicontati ed il quadro economico approvato con il citato decreto n. 21/2021 non risulta superato alcun limite massimo previsto;
- a fronte della rendicontazione finale ammissibile inviata dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, pari

## Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

ad € 423.980,79, il contributo massimo erogabile a carico del Commissario delegato è pari allo stesso importo, per le motivazioni di cui al punto precedente.

Ricordato che con decreto n. 21/2021, più volte citato, è già stata erogata la quota di anticipazione fino al 50% per un importo pari ad € 223.500,00.

Dato atto che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 545/2020 sopra citata, l'intervento è stato inizialmente finanziato con le risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso e più precisamente a valere sui Fondi derivanti dal mutuo stipulato in data 28 dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. in forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n. 7777.

Dato atto che il contratto di Mutuo sopracitato stipulato in data 27 dicembre 2018 tra il Commissario delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. prevede modalità specifiche di erogazione del contributo.

Dato atto altresì del fatto che, in date 2 agosto, 29 settembre e 21 ottobre 2021, si sono tenuti incontri operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., finalizzati alla definizione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute con le risorse derivanti dal mutuo in parola.

Verificato che l'intervento in argomento non rientra tra le opere finanziabili con le risorse del Mutuo citato.

Ritenuto conseguentemente di dover procedere, in questa fase di erogazione finale a:

- modificare la fonte finanziaria del contributo concesso, sostituendo il Mutuo in parola con le risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi trasferiti ai sensi della legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440°;
- reimputare l'importo di € 223.500,00, erogati con decreto del Soggetto Attuatore 8 febbraio 2021, n. 21 a titolo di anticipazione, dal Mutuo predetto ai fondi di cui al precedente punto elenco;
- erogare in favore del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po l'importo di € 200.480,79, quale saldo dell'importo massimo erogabile di contributo, pari a € 423.980,79.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

recepite integralmente le premesse:

1. di fare proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali hanno verificato il quadro tecnico-economico della rendicontazione finale dell'intervento proposto dal Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po e denominato «*Intervento di consolidamento statico del Ponte Mirasole*», AP\_PUB\_09, CUP J47H18002010001, riconoscendo un contributo complessivamente ammissibile di € 423.980,79.

2. di rideterminare conseguentemente il contributo definitivo in € 423.980,79.

3. di modificare la fonte finanziaria del contributo come sopra concesso e rideterminato a saldo, sostituendo l'iniziale copertura fissata con propria precedente ordinanza 11 febbraio 2020, n. 545 nel Mutuo stipulato in data 28 dicembre 2018 tra il Commissario Delegato e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. In forza delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, capitolo n.7777 con le risorse assegnate ai sensi della Legge n. 208/2015, articolo 1, comma 440°, capitolo 7452;

4. di reimputare conseguentemente l'importo di € 223.500,00, erogato a valere predetto sul Mutuo con decreto del Soggetto Attuatore 8 febbraio 2021, n. 21 a titolo di anticipazione, trasfe-

rendo detto importo a valere sui fondi assegnati con l'articolo 1, comma 440°, della Legge n.208/2015, capitolo 7452;

5. di erogare in favore del Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po l'importo di € 200.480,79, quale saldo del contributo come rideterminato al precedente punto 2;

6. che la spesa di cui al precedente punto 5. trovi copertura sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi trasferiti ai sensi del più volte citato articolo 1, comma 440°, della legge n.208/2015, capitolo 7452;

7. di trasmettere il presente atto al Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po e di pubblicare lo stesso nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il commissario delegato  
Attilio Fontana



**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 742 del 14 febbraio 2022**

**Avviso pubblico - rettifica delle ordinanze commissariali 10 luglio 2019, n.497 e 1° agosto 2019, n.506 a seguito di riesame di posizione giuridica in tema di possesso del titolo a presentare istanza di contributi - Revoca DELL'archiviazione dell'istanza RCR98959 e contestuale revoca dell'ammissione dell'istanza RCR105337**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Richiamato l'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 «*inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato richiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino*», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 26 giugno 2017, n. 26, in forza del quale sono state raccolte dagli interessati le «*schede di segnalazione del danno*» per diverse tipologie di immobili, ivi comprese quelle relative ad edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo.

Richiamata l'ordinanza 7 giugno 2018, n. 391 avente ad oggetto: «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Avviso inerente la ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali non sia ancora stato chiesto un contributo pubblico finalizzato al loro ripristino - Primo provvedimento*» con la quale - tra l'altro - si è disposto: «*5. di procedere per quanto riguarda le Civili Abitazioni all'adozione di una ... ordinanza attuativa in linea con le disposizioni già assunte con le ordinanze 15 e 16 e s.m.i.*».

Vista l'ordinanza 29 giugno 2018, n. 400 «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 - Secondo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili*

(Esiti B-C) ovvero interamente inagibili (Esiti E0, E1, E2 ed E3)», con la quale, si è provveduto a dare attuazione a tale ricognizione di settore, fissando criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che fossero utilizzati al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili.

Vista l'ordinanza 10 luglio 2019, n. 497 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Sedicesimo provvedimento - Domande presentate ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 400 e finalizzate all'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che fossero utilizzati al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili - Ammissione dei progetti al successivo iter istruttorio*», con la quale è stato approvato l'esito della preistruttoria agita dalla Struttura Commissariale sulle istanze pervenute e - fra l'altro - è stata disposta la non ammissibilità e l'archiviazione dell'istanza tardiva RCR98959, la quale, in forza della documentazione prodotta all'epoca dal richiedente, appariva essere priva dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1°, dell'ordinanza n. 400, giacché il richiedente stesso non risultava essere residente al momento del sisma presso l'edificio per il quale veniva richiesto il contributo.

Vista altresì l'ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 «*Attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017 - ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ed E3)*», con la quale, si è provveduto a dare attuazione all'Avviso Pubblico in argomento, per quanto attiene all'assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e siano stati da questi danneggiati e resi inagibili.

Vista l'ordinanza 1° agosto 2019, n. 506 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - diciassettesimo provvedimento - Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti b-c) ovvero interamente inagibili (esiti e0, e1, e2 ed e3) - ammissione dei progetti al successivo iter istruttorio*», con la quale è stato approvato l'esito della preistruttoria agita dalla Struttura Commissariale sulle istanze pervenute e - fra l'altro - è stata disposta l'ammissibilità dell'istanza tardiva RCR105337, proposta dal medesimo soggetto richiedente dell'istanza citata RCR98959.

Dato atto che la compiuta valutazione circa l'ammissibilità delle istanze al contributo, come espressamente previsto dalle ordinanze nn. 15, 16, 400 e 449, è da ricondursi nell'ambito istruttorio finalizzato alla definizione del contributo concedibile, di competenza dei Comuni, di tal che l'attività preistruttoria della Struttura Commissariale ha potuto fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni e sui documenti trasmessi dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza o da questo integrati successivamente.

Evidenziato che gli esiti della preistruttoria erano stati puntualmente comunicati via p.e.c. all'Amministrazione Comunale territorialmente competente e al tecnico incaricato dal richiedente il contributo, senza che questi sollevassero obiezioni.

Preso atto del fatto che il Comune di Quistello, a seguito di un riesame delle pratiche condotto dal nuovo responsabile dell'ufficio tecnico, in data 16 novembre 2021, con nota protocollo n. 13489, ha chiesto interpello urgente al Comitato Tecnico Scientifico, al fine di ottenere un parere circa la concessione di contributi autorizzata, con riferimento all'istanza RCR105337, con la

**Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022**

ordinanza sindacale 29 settembre 2020, n.92, poi rettificata con la successiva Ordinanza 20 novembre 2020, n. 109, ritenendo la concessione stessa potenzialmente errata.

Preso atto, altresì, del fatto che, a seguito degli approfondimenti eseguiti dai legali di ANCI Lombardia nel corso della disamina di approfondimento del quesito, preliminarmente alla presentazione in seno al Comitato Tecnico Scientifico, si è potuto accertare che il richiedente era coerede dell'originale proprietario dell'immobile oggetto delle istanze RCR98959 e 105337 e che quest'ultimo era residente al momento del sisma nell'immobile stesso; fatti questi non noti all'atto delle precedenti preistruttorie eseguite sulle rispettive istanze.

Preso atto del fatto che, tali nuovi fatti accertati solo in questa sede, non noti e mai comunicati all'atto dell'attività preistruttorie, determinano una diversa titolarità del richiedente nel presentare l'istanza di contributo, tanto che l'istanza RCR98959 avrebbe dovuto trovare accoglimento, mentre la successiva RCR105337 avrebbe dovuto invece essere archiviata.

Visto l'articolo 21-quinques, comma 1°, della legge n.241/90, il quale prevede che *«Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ... il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole possa essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato»*.

Ritenuto che, nel caso di specie, sono da considerarsi sussistenti i presupposti di cui alla norma sopra richiamata, in quanto, da un lato, la situazione di fatto, rispetto a quella considerata dalla Struttura Commissariale in sede di preistruttorie sulle istanze di cui trattasi, si è modificata sulla base di elementi che, alla luce di quanto sopra evidenziato, non erano prevedibili dalla stessa Struttura Commissariale e, d'altro lato, l'emergenza degli elementi in questione impone di rideterminarsi sulle istanze anzidette, nel perseguimento del pubblico interesse correlato alle esigenze di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Considerata, pertanto, la necessità di ricondurre nel corretto alveo amministrativo le istanze RCR98959 e 105337, presentate dal medesimo soggetto, per il medesimo bene immobiliare danneggiato e reso inagibile dagli eventi sismici del maggio 2012.

Ritenuto, in tale direzione, di dover procedere alla parziale revoca e susseguente modifica, *in parte qua*, dell'ordinanza 10 luglio 2019, n. 497, aggiungendo al Punto 1., Tabella 1 *«Istanze ammesse»* la riga:

4	98959	QUISTELLO	Ammessa	€ 142.000,00
---	-------	-----------	---------	--------------

e togliendo alla Tabella 2 *«Istanze Archivate»* la riga:

4	98959	QUISTELLO	Archiviata
---	-------	-----------	------------

Ritenuto altresì di dover analogamente procedere alla parziale revoca e susseguente modifica dell'ordinanza 1° agosto 2019, n. 506, eliminando al punto 1., Tabella 1 *«Istanze ammesse»* la riga:

1	105337	QUISTELLO	Ammessa	€ 329.417,89
---	--------	-----------	---------	--------------

e togliendo alla Tabella 2 *«Istanze Archivate»* la riga:

1	105337	QUISTELLO	Archiviata
---	--------	-----------	------------

Preso atto del fatto che le suindicate modifiche comportano il successivo necessario adeguamento degli atti istruttori e di concessione sin qui emessi dal Sindaco di Quistello in relazione alle istanze in argomento RCR98959 e RCR105337.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»*, ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di per le ragioni di cui in premessa, di procedere, ai sensi dell'articolo 21-quinques, comma 1°, della legge n. 241/90, alla parziale revoca e susseguente modifica delle ordinanze commissariali nn. 497 e 506 nel seguente modo:

a) al Punto 1. dell'ordinanza 10 luglio 2019, n.497, la Tabella 1 *«Istanze ammesse»* viene ampliata con l'aggiunta della seguente riga:

4	98959	QUISTELLO	Ammessa	€ 142.000,00
---	-------	-----------	---------	--------------

b) al Punto 1. dell'Ordinanza 10 luglio 2019, n. 497, la Tabella 2 *«Istanze Archivate»* viene ridotta con la cancellazione della seguente riga:

4	98959	QUISTELLO	Archiviata
---	-------	-----------	------------

c) al punto 1. dell'ordinanza 1° agosto 2019, n.506, la Tabella 1 *«Istanze ammesse»* viene ridotta con la cancellazione della seguente riga:

1	105337	QUISTELLO	Ammessa	€ 329.417,89
---	--------	-----------	---------	--------------

d) al Punto 1. dell'ordinanza 1° agosto 2019, n. 506, la Tabella 2 *«Istanze Archivate»* viene ampliata con l'aggiunta della seguente riga:

1	105337	QUISTELLO	Archiviata
---	--------	-----------	------------

2. che il Sindaco di Quistello, quale soggetto in avalimento deputato alla verifica della conformità dell'intervento, al rilascio del titolo abilitativo, alla verifica dell'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto, alla determinazione del contributo ammissibile, nonché alla relativa gestione della pratica nel corso dell'esecuzione dell'intervento finanziato, ai sensi delle ordinanze nn. 15, 16, 400 e 449, provveda ai necessari adeguamenti istruttori e degli atti di concessione sin qui emessi in relazione alle istanze in argomento RCR98959 e RCR105337, dandone notizia al Commissario;

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Quistello, nonché di pubblicare lo stesso nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 743 del 14 febbraio 2022**

**Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Rideterminazione del contributo provvisoriamente concesso a seguito di perizia di variante in favore della Diocesi di Mantova per la realizzazione dell'intervento «Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della chiesa» - id 92 - CUP n. J31E16000480002**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo, da ultimo, alla data del 31 dicembre 2022, dall'articolo 1, comma 459°, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Dato atto altresì del fatto che presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Richiamato il disposto delle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamate le precedenti Ordinanze Commissariali:

- 6 giugno 2014, n. 50 «*Assegnazione di contributi ai Comuni per il ripristino di edifici municipali che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano stati dichiarati in tutto o in parte inagibili entro il*

*29 luglio 2012 (data di fine prima emergenza) e che siano alla data della presente ordinanza ancora inagibili o parzialmente inagibili;*

- 5 novembre 2014, n. 69 «*Assegnazione di contributi per il ripristino con adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici scolastici resi inagibili in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*
- 26 gennaio 2015, n. 82 «*Ricognizione complessiva e finale, di tutte le categorie di edifici pubblici o ad uso pubblico, che alla data del 31 dicembre 2014 siano ancora inagibili o danneggiati, propedeutica alla stesura del «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» come previsto dal d.l. n. 74 del 6 giugno 2012, art. 4, c. 1, lett. a) e lett. b-bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;*
- 11 settembre 2015, n. 133 «*Definizione del Piano degli Interventi per il Ripristino degli Immobili Pubblici e degli Edifici ad Uso Pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b-bis) del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e s.m.i.;*

mediante le quali è stato avviato e quindi consolidato in un unitario Piano degli interventi il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto del fatto che il succitato Piano di Interventi è stato nel tempo aggiornato e rimodulato con le Ordinanze Commissariali nn. 209, 266, 338, 413, 523 e 651, quest'ultima promulgata il 2 marzo 2021 e recante la 7° rimodulazione di detto Piano.

Dato atto, inoltre, del fatto che con precedente ordinanza 4 novembre 2016, n. 263 «*Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 - Aggiornamento 2*» - Approvazione e finanziamento del progetto «*Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della Chiesa*» identificato con numero d'ordine ID n. 92» è stato concesso il contributo provvisorio per il di restauro e il consolidamento strutturale della Chiesa di Bondeno di Gonzaga (MN), di complessivi € 1.675.000,00, a fronte di un importo lavori complessivo di € 4.390.000,00 ed al netto di cofinanziamenti e rimborsi assicurativi dichiarati.

Preso atto del decreto del Soggetto Attuatore 24 gennaio 2019, n. 19, con il quale si prende atto del nuovo quadro economico, susseguente all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, fissando in € 742.703,51 il contributo a carico dei Fondi commissariali ed in € 2.715.000,00 il co-finanziamento da parte della Diocesi, a fronte di un ribasso d'Asta di € 932.296,49.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale revisiona ed approva, da ultimo, le «*disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus*» ed in particolare il punto 7 «*varianti di progetto*», con cui si definisce la modalità per la valutazione delle perizie di variante.

Vista la nota 9 dicembre 2021, protocollo n. 2285/21, con la quale la Diocesi di Mantova, chiede di poter utilizzare parte del ribasso d'asta registrato nella gara per l'affidamento di alcune ulteriori lavorazioni di restauro e consolidamento strutturale, volti al ripristino dell'agibilità della chiesa, specificando che tali necessità si sono manifestate in corso d'opera ed ammontano complessivamente a € 259.096,24 IVA compresa.

Preso atto altresì del fatto che detta nota comunica anche che, a fronte dell'incremento del costo complessivo dell'intervento, possono essere utilizzati gli importi riservati agli imprevisti, originariamente indicati in complessivi € 233.313,04 IVA compresa.

Preso atto, infine, del fatto che la Diocesi chiede di poter riutilizzare parte del ribasso di gara per coprire la quota che esubera l'importo degli imprevisti, pari ad € 25.783,20.

Valutato che tale soluzione prospettata prevede un incremento del contributo provvisoriamente concesso, il quale passerebbe da € 742.703,51 a € 768.486,71.

Preso atto e fatte proprie le attività istruttorie tecnico-economiche eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato l'aggiornamento del quadro tecnico-economico dell'intervento in argomento e lo hanno ritenuto ammissibile, nel seguente modo:



Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

QUADRO TECNICO ECONOMICO AMMESSO DALLA STRUTTURA COMMISSARIALE Dopo la GARA D'APPALTO E LA VARIANTE

LAVORI IN APPALTO	€ 2.487.429,17
IVA 10% - LAVORI IN APPALTO	€ 248.742,92
LAVORI DI VARIANTE + IVA	€ 259.096,24
RESTAURO ORGANO	€ 89.859,00
IVA 22% - ORGANO	€ 19.768,98
SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA	€ 378.590,40
QUADRO TECNICO ECONOMICO	€ 3.483.486,71
RIPARTIZIONE DELLE SPESE:	
A CARICO DELLA DIOCESI DI MANTOVA	€ 2.715.000,00
A CARICO DEL COMMISSARIO DELEGATO	€ 768.486,71

Preso atto, altresì, del fatto che il *Comitato Tecnico Scientifico* nella seduta del 18 gennaio 2022 ha espresso parere favorevole alla rideterminazione del finanziamento dell'intervento, secondo il quadro tecnico-economico aggiornato.

Verificato che l'incremento del contributo provvisoriamente concesso è di importo limitato e rimane all'interno delle somme ancora a disposizione della Diocesi previste nel Protocollo d'Intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato Sisma, sottoscritto il 17 novembre 2015, e nel relativo Addendum approvato dal Commissario con ordinanza 5 luglio 2019, n. 496.

Ritenuto, alla luce delle disposizioni vigenti, di poter rideterminare il contributo provvisorio concesso alla Diocesi di Mantova, per la realizzazione dell'intervento «*Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della Chiesa*», ID 92, CUP J31E16000480002, in complessivi € 768.486,71.

Dato atto, inoltre, che la citata ordinanza n. 263, alla luce delle nuove determinazioni assunte con il presente atto possa ritenersi ormai inefficace sia per quanto concerne i contenuti di progetto, ora aggiornati, che per i ridimensionati importi finanziari.

Ricordato che con il citato decreto del Soggetto Attuatore 24 gennaio 2019, n. 19 - tra l'altro - è stato liquidato in favore della Diocesi l'importo di € 371.351,75, quale anticipazione fino al 50% dell'importo a carico del Commissario delegato risultante a seguito dell'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento in parola.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n.208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

Richiamate:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178, con la quale sono stati determinati gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, che al punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313, con la quale si è stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito anche il Piano degli interventi finalizzati alla ricostruzione a salvaguardia dei beni di rilevanza storico-culturale ad alto rischio di perdita o compromissione;
- il decreto del Soggetto Attuatore 28 luglio 2020, n. 119, il quale approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma

del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus», con cui il Soggetto Attuatore è intervenuto ad aggiornare il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di fare proprie le attività istruttorie eseguite dai funzionari della Funzione Tecnica della Struttura Commissariale, i quali - tra l'altro - hanno verificato il quadro tecnico-economico aggiornato a seguito di richiesta di variante dell'intervento proposto dalla Diocesi di Mantova e denominato «*Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della Chiesa*», identificato con numero d'ordine ID n. 92, come meglio indicato in premessa, ritenendolo ammissibile;

2. di prendere atto del parere espresso dal *Comitato Tecnico Scientifico*, il quale, nella seduta del 18 gennaio 2022, ha espresso parere favorevole alla rideterminazione del contributo a seguito di richiesta di variante per la realizzazione dell'intervento stesso, secondo il quadro tecnico-economico di cui al precedente punto 1.;

3. di rideterminare, conseguentemente, il contributo provvisorio concesso alla Diocesi di Mantova in € 768.486,71, per la realizzazione dell'intervento denominato «*Parrocchia di San Tommaso Apostolo di Bondeno, interventi di restauro e consolidamento strutturale volti al ripristino dell'agibilità della Chiesa*»-ID-92 - CUP: J31E16000480002;

4. che il contributo provvisorio di cui al precedente punto 3 trovi copertura finanziaria sulle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della legge n. 208/2015 al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sul capitolo 7452;

5. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova, per i seguiti di competenza, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana